



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 22 DEL 22/05/2024

OGGETTO: Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'Art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016.

Proponente: Società INERTECO S.r.l.

Discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile – e impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicati in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR).

Progetto *“Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02/07/2019 nell’ambito dell’iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all’ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, autorizzato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021”*.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si rilascia il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente al progetto: *“Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02/07/2019 nell’ambito dell’iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all’ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, autorizzato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021”* presentato dalla società INERTECO S.r.l. (Codice Progetto: 42/2023).

IL DIRETTORE DELL'AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

PREMESSO che in data 26/07/2023, acquisita al prot. regionale con nota nn. 402567 e 402571 in data 26/07/2023, la società Inerteco S.r.l., con sede legale in località Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P. IVA 02612230231, ha presentato domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016;

DATO ATTO che la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, con nota prot. n. 406520 del 28/07/2023, ha comunicato al proponente ed agli Enti e Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della documentazione e degli elaborati progettuali trasmessi dal proponente ed ha contestualmente richiesto la verifica della completezza della stessa documentazione.

DATO ATTO che in riscontro alla suddetta comunicazione, sono pervenute agli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. (nei termini previsti dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006), le seguenti richieste di integrazioni ritenute necessarie al fine del rilascio degli atti richiesti:

- Consorzio di Bonifica Veronese (acquisita al protocollo regionale 451832 in data 24/08/2023);
- DATO ATTO che con nota prot. n. 471595 del 01/09/2023, gli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno formalizzato al Proponente la richiesta di integrazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti al prot. n. 500571 in data 13/09/2023, il Consorzio di Bonifica Veronese ha provveduto a trasmettere formale rettifica e sostituzione del precedente parere avente protocollo interno n. 11494 del 23/08/2023, evidenziando che, per quanto attiene gli scarichi nella rete idraulica consortile, il Consorzio aveva già regolarmente rilasciato specifica concessione demaniale in data 17/06/2015 - pratica n. 1288/2015-KDEIVI, allegandone copia;
- PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti al prot. n. 507911 in data 18/09/2023, la Società proponente, anche in ragione di quanto indicato dal Consorzio di Bonifica Veronese, ha dato formale riscontro a quanto richiesto con nota del 01/09/2023;
- DATO ATTO che, conclusa la verifica della completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, con nota prot. n. 518692 del 25/09/2023 ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1, lett e) del D.Lgs. n. 152/2006;
- PRESO ATTO che con nota acquisita al protocollo regionale 421782 in data 04/08/2023, SNAM Rete Gas S.p.A. ha comunicato che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà di SNAM Rete Gas S.p.A.;
- PRESO ATTO che il proponente, come comunicato anticipatamente con nota acquisita agli atti con prot. n. 516446 in data 22/09/2023 ha provveduto, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A. presso la Sala Consiliare del Comune di Zevio (VR) in data 12/10/2023, sia in presenza che contestualmente in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma GoToWebinar;
- PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute le seguenti osservazioni:
- Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), prot. reg. n. 586390 del 27/10/2023;
 - Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), prot. reg. n. 589558 del 30/10/2023;
- DATO ATTO che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 30/10/2023, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
- DATO ATTO che nella seduta del 23/11/2023, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi deciso di richiedere al Proponente, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, le integrazioni necessarie per completare la valutazione dell'intervento in oggetto, notificate allo stesso con nota n. 634957 del 28/11/2023;
- DATO ATTO che con nota acquisita al protocollo regionale ai nn. 6809, 681549, 681532, 681535 in data 22/12/2023, il Proponente, nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta, e che la stessa è stata oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;
- CONSIDERATO che la documentazione integrativa relativa al procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale della U.O. VIA e che nei termini previsti ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (quindici (15) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico)

non risultano pervenute osservazioni;

- DATO ATTO che con nota prot. n. 24555 del 16/01/2024 gli uffici regionali competenti hanno convocato la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e richiesti dal proponente e comunicato, contestualmente, che la prima seduta, relativamente al rilascio del solo parere relativo alla compatibilità ambientale, si sarebbe tenuta in forma simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, per il giorno 28/02/2024;
- VISTO il parere n. 232 in data 28/02/2024 con il quale il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 28/02/2024, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sugli interventi di adeguamento del progetto alle Linee Guida della Regione del Veneto del 12/05/2023, sull'applicazione del D.Lgs. n. 121/2020, inerente la copertura definitiva della discarica ubicata in Comune di Zevio (VR), località Cà Bianca, alla società Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231), dando atto delle risultanze della Istruttoria Tecnica n. 277/2023 del 17/11/2023, condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;
- PRESO ATTO degli esiti della prima seduta della seduta della Conferenza di Servizi, svoltasi in modalità telematica in data 28/02/2024 ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, che si è determinata favorevolmente all'unanimità delle Amministrazioni presenti e aventi diritto di voto, in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in argomento, facendo proprio il parere favorevole n. 232 del 28/02/2024 del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;
- VISTO che con decreto n. 24 del 19/02/2024, **Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata *“Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02/07/2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, autorizzato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021. Adeguamento del progetto alle Linee Guida della Regione del Veneto del 12/05/2023, sull'applicazione del D.Lgs. n. 121/2020, inerente la copertura definitiva”*, da localizzarsi in comune di Zevio (VR), presentata dalla Società Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231);
- PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14-ter della L. n. 241/1990 ed alla DGR n. 568/2018, che nel corso della seconda seduta del 2/04/2024, convocata con nota n. 128018 del 12/03/2024, presieduta dal direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, i cui esiti sono stati trasmessi con nota n. 183364 in data 12/04/2024, si è determinata favorevolmente, sulla base delle posizioni prevalenti, al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrita Ambientale e del provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, secondo le condizioni e prescrizioni ivi indicate;
- DATO ATTO che nell'ambito della seduta della Conferenza di Servizi del 2/04/2024 è emersa la necessità di acquisire, prima del rilascio del provvedimento di AIA, il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato sulla base delle osservazioni espresse da ARPAV nel corso della seduta stessa, nonché acquisire alcuni elaborati AIA aggiornati, trasmessi da parte del proponente con nota del 16/04/2024, assunta al prot. n. 197698 in data 22/04/2024;
- DATO ATTO che con decreto n. 142 del 14/05/2024, **Allegato B** al presente provvedimento di cui

costituisce parte integrante, il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in qualità di direttore della struttura regionale competente per materia, ha rilasciato alla Società Inerteco S.r.l. (C.F./P. IVA 02612230231), con sede legale in Via Ca' Bianca 16 in comune di Zevio (VR), l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito della modifica sostanziale di cui al progetto: *“Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02/07/2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, autorizzato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021. Adeguamento del progetto alle Linee Guida della Regione del Veneto del 12/05/2023, sull'applicazione del D.Lgs. n. 121/2020, inerente la copertura definitiva.”*, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al medesimo decreto;

CONSIDERATO

che con verifica telematica ed in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato accertato che la Società Inerteco S.r.l. è iscritta nella White List della Prefettura di Verona e che tale iscrizione esplica la propria validità fino al 10/10/2024;

RITENUTO

pertanto, con il presente provvedimento:

- di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi nelle sedute del 28/02/2024, relativamente al rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, e del 2/04/2024, relativamente al rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- di prendere atto e far proprio il provvedimento di VIA favorevole di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 24 del 19/02/2024;
- di prendere atto e far proprio il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 142 del 14/05/2024;
- di adottare la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata Conferenza di Servizi e di rilasciare, pertanto, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente al progetto *“Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02/07/2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, autorizzato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021. Adeguamento del progetto alle Linee Guida della Regione del Veneto del 12/05/2023, sull'applicazione del D.Lgs. n. 121/2020, inerente la copertura definitiva.”*, di cui alla domanda presentata dalla società INERTECO S.r.l. acquisita al prot. Regionale ai nn. 402567 e 402571 in data 26/07/2023 e ss.mm.ii.;

VISTE

le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016, e ss.mm.ii.

VISTA

la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

VISTI

i D.D. Lgs. n. 36/2003 e n.152/2006, e ss.mm.ii.;

VISTA

la DGRV n. 568/2018 recante la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA

la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nelle sedute del 28/02/2024, relativamente al rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, e del 2/04/2024, relativamente al rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
3. di prendere atto e far proprio il decreto n. 24 del 19/02/2024, **Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata "*Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02/07/2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, autorizzato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021. Adeguamento del progetto alle Linee Guida della Regione del Veneto del 12/05/2023, sull'applicazione del D.Lgs. n. 121/2020, inerente la copertura definitiva*", da localizzarsi in comune di Zevio (VR), presentata dalla Società Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231), nel rispetto di quanto riportato nelle Valutazioni finali, di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 232 del 28/02/2024;
4. di prendere atto e far proprio il decreto n. 142 del 14/05/2024, **Allegato B** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in qualità di direttore della struttura regionale competente per materia, ha rilasciato alla Società Inerteco S.r.l. (C.F./P. IVA 02612230231), con sede legale in Via Ca' Bianca 16 in comune di Zevio (VR), l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito della modifica sostanziale di cui al progetto: "*Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02/07/2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, autorizzato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021. Adeguamento del progetto alle Linee Guida della Regione del Veneto del 12/05/2023, sull'applicazione del D.Lgs. n. 121/2020, inerente la copertura definitiva.*", nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al medesimo decreto;
5. di adottare la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata Conferenza di Servizi e di rilasciare, pertanto, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), relativamente al progetto in parola, comprensivo dei seguenti titoli:
 - 5.1. provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 24 del 19/02/2024, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
 - 5.2. provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 – sexies del D. Lgs. n. 152/2016 di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 142 del 14/05/2024 **Allegato B** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
6. di dare atto che i succitati decreti n. 24 del 19/02/2024 e n. 142 del 14/05/2024 esplicheranno efficacia, anche in termini temporali, a far data dalla notifica del presente provvedimento;
7. di dare atto che, ai sensi del comma 9 del richiamato art.27-bis, le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale, di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29- quattordices del D.Lgs. n. 152/06 e di cui all'Art. 5-bis della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto che qualsiasi modifica delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento è demandata al Direttore della struttura regionale competente per materia;
9. di dare atto che il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
 - 9.1. **Allegato A**: provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. n. 24 del 19/02/2024;

- 9.2. **Allegato B:** provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 – sexies del D. Lgs. n. 152/2016 di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 142 del 14/05/2024;
10. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
11. di comunicare il presente provvedimento alla Società Inerteco S.r.l. (C.F./P. IVA 02612230231), con sede legale in Via Ca' Bianca 16 in comune di Zevio (VR), alla Provincia di Verona, al Comune di Zevio, al Comune di San Martino Buon Albergo, al Comune di Bovolone, al Comune di Oppeano, al Comune di Buttapietra, Comune di Palù, al Comune di San Giovanni Lupatoto, ad ARPAV, al Consorzio di Bonifica Veronese, all'Azienda ULSS 9 – Scaligera, a SNAM - CENTRO VERONA, a SNAM RETE GAS S.P.A., alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, U.O. Valutazione D'Impatto Ambientale e U.O. VAS, VINCA E NUVV, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera e U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare;
12. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
13. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Dott. Luca Marchesi
(firmato digitalmente)

MARCHESI
LUCA
22.05.2024
14:25:43
UTC



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

DECRETO N. 24 DEL 19 MARZO 2024

OGGETTO: Inerteco S.r.l., con sede legale in località Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P. IVA 02612230231.

Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02/07/2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, autorizzato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021.

Adeguamento del progetto alle Linee Guida della Regione del Veneto del 12/05/2023, sull'applicazione del D.Lgs. n. 121/2020, inerente la copertura definitiva.

Comune di localizzazione: Zevio (VR).

Comuni interessati: Comune di San Martino Buon Albergo (VR), Comune di Bovolone (VR), Comune di Buttapietra (VR), Comune di Oppeano (VR), Comune di Palù (VR), Comune di San Giovanni Lupatoto (VR).

Procedimento di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018).

Codice progetto: 42/2023.

Adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente decreto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si adotta il provvedimento favorevole di VIA per gli interventi in oggetto, da realizzarsi in Comune di Zevio (VR).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- 26/07/2023: istanza presentata da Inerteco S.r.l.
- 28/07/2023: pubblicazione documentazione sul sito web e richiesta verifica formale agli Enti ed Amministrazioni;
- 01/09/2023: richiesta integrazioni al Proponente;
- 01/09/2023: deposito documentazione integrativa da parte del Proponente;
- 06/09/2023: presentazione progetto in C.T.R. V.I.A. e nomina gruppo istruttorio;
- 25/09/2023: avvio del procedimento;
- 30/10/2023: sopralluogo ed incontro tecnico;
- 28/11/2023: richiesta documentazione integrativa da parte del C.T.R. V.I.A.;
- 22/12/2023: deposito da parte del Proponente della documentazione integrativa richiesta;
- parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 232) espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA in data 28/02/2024;
- verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/02/2024, approvato seduta stante;
- seduta della Conferenza di Servizi del giorno 28/02/2024 per il rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO**

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la *Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (V.I.A.) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”*;
- VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. rubricato *Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale*;
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*”;
- VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
- VISTA la domanda di procedura in oggetto e la relativa documentazione progettuale allegata (acquisita in data 26/07/2023 e acquisita al protocollo regionale 402567 e 402571), con la quale Inerteco S.r.l. (con sede legale in località Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P. IVA 02612230231) ha richiesto, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016 (D.G.R. n. 568/2018), l’attivazione del procedimento finalizzato all’acquisizione, nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di V.I.A.;
- VISTO che alla domanda è stato allegato l’elenco nel quale il Proponente ha provveduto ad indicare i titoli necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, ai sensi del comma 1 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, nonché l’avviso al pubblico di cui all’art. 24 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- CONSIDERATO che con nota in data 28/07/2023 - protocollo regionale 406520, gli Uffici dell’Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, hanno comunicato al proponente ed agli Enti e Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della documentazione e degli elaborati progettuali trasmessi dal proponente, all’indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 42/2023. Nella medesima nota è stata fatta richiesta agli Enti ed alle Amministrazioni sopra citate di comunicare eventuali richieste di integrazioni ritenute necessarie ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- PRESO ATTO che in riscontro alla suddetta comunicazione, sono pervenute agli uffici dell’Unità Organizzativa V.I.A. (nei termini previsti dall’ art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006), richieste di integrazioni ritenute necessarie al fine del rilascio degli atti richiesti da parte dei seguenti Enti ed Amministrazioni:
- Consorzio di Bonifica Veronese (acquisita al protocollo regionale 451832 in data 24/08/2023);
- PRESO ATTO che con nota in data 01/09/2023 – protocollo regionale 471595, gli Uffici dell’Unità Organizzativa V.I.A. hanno formalizzato al Proponente la richiesta di integrazioni ai sensi del comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Veronese, con nota acquisita agli atti in data 13/09/2023 al protocollo 500571, ha provveduto a trasmettere formale rettifica e sostituzione del precedente parere avente protocollo interno n. 11494 del 23/08/2023, evidenziando che, per quanto attiene gli scarichi nella rete idraulica consortile, il Consorzio aveva già regolarmente rilasciato specifica concessione demaniale in data 17/06/2015 - pratica n. 1288/2015-KDEIVI, allegandone copia (pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del

Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 42/2023>);

PRESO ATTO che la Società proponente, anche in ragione di quanto indicato dal Consorzio di Bonifica Veronese, con nota acquisita al protocollo regionale 507911 in data 18/09/2023, ha dato formale riscontro a quanto richiesto con nota in data 01/09/2023 – protocollo regionale 471595;

CONSIDERATO che, conclusa la fase di verifica della completezza della documentazione presentata, conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, è stato pubblicato l'avviso al pubblico sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto ed è stato comunicato, ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90, l'avvio del procedimento con nota in data 25/09/2023 – protocollo 518692;

PRESO ATTO della nota di SNAM Rete Gas S.p.A. acquisita al protocollo regionale 421782 in data 04/08/2023, dalla quale è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà di SNAM Rete Gas S.p.A.;

PRESO ATTO che in data 12/10/2023, presso la Sala Consiliare del Comune di Zevio (VR) la società Inerteco S.r.l., ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016 (sia in presenza che contestualmente in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma GoToWebinar) come da comunicazione acquisita al protocollo regionale 516446 in data 22/09/2023;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute le osservazioni dai seguenti soggetti (e pubblicate sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 42/2023>):

<i>n°</i>	<i>Mittente</i>	<i>Data protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
1.	Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)	27/10/2023	586390
2.	Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)	30/10/2023	589558

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 06/09/2023 è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

CONSIDERATO che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 30/10/2023, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di V.I.A. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014.";

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

- PRESO ATTO** dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 277/2023 del 17/11/2023, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;
- CONSIDERATO** che nella seduta del 23/11/2023, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi deciso di richiedere al Proponente, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, le integrazioni necessarie per completare la valutazione dell'intervento in oggetto, notificate allo stesso con nota in data 28/11/2023, protocollo regionale 634957;
- TENUTO CONTO** che il Proponente, nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta, acquisita al protocollo regionale 6809, 681549, 681532, 681535 in data 22/12/2023, e che la stessa è stata oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;
- PRESO ATTO** che, successivamente al deposito della succitata documentazione integrativa, gli Uffici regionali, conformemente a quanto previsto dall'art. 27-bis, co. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, hanno provveduto ad informare (a mezzo avviso pubblicato sul proprio sito web) che la documentazione integrativa relativa al procedimento era stata pubblicata sul sito web istituzionale della U.O. VIA, al link: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/progetti-2023>, progetto n. 42 e che veniva avviata una nuova consultazione del pubblico di durata ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4, dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- PRESO ATTO** che nei termini previsti ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (quindici (15) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) non risultano pervenute osservazioni;
- PRESO ATTO** che, con nota in data 16/01/2024 - protocollo regionale 24555, è stata convocata la conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA (a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato tecnico regionale VIA) e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;
- CONSIDERATO** che la documentazione tecnico-progettuale allegata all'istanza e quanto successivamente integrato, sono stati pubblicati sul sito <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 42/2023;
- VISTO** il parere n. 232 in data 28/02/2024, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 28/02/2024, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sugli interventi di adeguamento del progetto alle Linee Guida della Regione del Veneto del 12/05/2023, sull'applicazione del D.Lgs. n. 121/2020, inerente la copertura definitiva della discarica ubicata in Comune di Zevio (VR), località Cà Bianca, alla società Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231), dando atto delle risultanze della Istruttoria Tecnica n. 277/2023 del 17/11/2023, condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;
- CONSIDERATO** che, le determinazioni del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 28/02/2024, sono state approvate nella medesima seduta;
- VISTO** il verbale della seduta della Conferenza di Servizi, svoltasi in modalità telematica in data 28/02/2024 ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, che si è determinata favorevolmente all'unanimità delle Amministrazioni presenti e aventi diritto di voto, in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in argomento, facendo proprio il parere favorevole n. 232 del 28/02/2024 del Comitato Tecnico regionale V.I.A., **Allegato A** al presente provvedimento;

- TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. va compreso nel provvedimento autorizzativo unico regionale di conclusione del procedimento attivato dal Proponente in data 26/07/2023 al protocollo regionale 402567 e 402571;
- CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, è adottato dal Direttore di Area a cui affersce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);
- CONSIDERATO che, il provvedimento di VIA ha efficacia temporale pari a 8 (otto) anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 232 del 28/02/2024, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sugli interventi in oggetto;
3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, espresse nella seduta del 28/02/2024;
4. di adottare il provvedimento favorevole di VIA, relativamente all'istanza denominata "*Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02/07/2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, autorizzato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021. Adeguamento del progetto alle Linee Guida della Regione del Veneto del 12/05/2023, sull'applicazione del D.Lgs. n. 121/2020, inerente la copertura definitiva.*", presentata da Inerteco S.r.l. (con sede legale in località Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P. IVA 02612230231);
5. di dare atto che le specificazioni contenute in premessa al parere n. 232 del 28/02/2024, **Allegato A** al presente provvedimento, debbano ritenersi ricomprese tra gli obblighi in capo al Proponente ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, dovrà essere compreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi di quanto previsto dal c. 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato);
7. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
8. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 8 (otto) anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale nel quale verrà ricompreso. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;
9. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - Unità Organizzativa Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, in qualità di Struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

11. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
12. di pubblicare l'oggetto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL DIRETTORE
F.to avv. Cesare Lanna

ALLEGATO 4
AL DECRETO n. 24 del 19 MAR. 2024

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 232 del 28/02/2024

Oggetto: Inerteco S.r.l., con sede legale in località Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P. IVA 02612230231.

Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02/07/2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, autorizzato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021.

Adeguamento del progetto alle Linee Guida della Regione del Veneto del 12/05/2023, sull'applicazione del D.Lgs. n. 121/2020, inerente la copertura definitiva.

Comune di localizzazione: Zevio (VR).

Comuni interessati: San Martino Buon Albergo (VR), Bovolone (VR), Buttapietra (VR), Oppeano (VR), Palù (VR), San Giovanni Lupatoto (VR).

Procedimento di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018).

Codice progetto: 42/2023.

1. PREMESSA AMMINISTRATIVA

- VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
- VISTO in particolare l'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. rubricato *Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale*;
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";
- VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTO il R.D. 22/07/1927, n. 1443 Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
- VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l'esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
- VISTA la domanda di procedura in oggetto e la relativa documentazione progettuale allegata (acquisita in data 26/07/2023 e acquisita al protocollo regionale 402567 e 402571), con la quale Inerteco S.r.l. (con sede legale in località Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P. IVA 02612230231) ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016 (D.G.R. n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di V.I.A.;
- VISTO che alla domanda è stato allegato l'elenco nel quale il Proponente ha provveduto ad indicare i titoli necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, ai sensi del

AL DECRETO n. 24 del 19 MAR. 2024

comma 1 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, nonché l'avviso al pubblico di cui all'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;

- CONSIDERATO che con nota in data 28/07/2023 - protocollo regionale 406520, gli Uffici dell'Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, hanno comunicato al proponente ed agli Enti e Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della documentazione e degli elaborati progettuali trasmessi dal proponente, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 42/2023.
- Nella medesima nota è stata fatta richiesta agli Enti ed alle Amministrazioni sopra citate di comunicare agli scriventi Uffici eventuali richieste di integrazioni ritenute necessarie ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- PRESO ATTO che in riscontro alla suddetta comunicazione, sono pervenute agli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. (nei termini previsti dall' art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006), richieste di integrazioni ritenute necessarie al fine del rilascio degli atti richiesti, da parte dei seguenti Enti ed Amministrazioni:
- Consorzio di Bonifica Veronese (acquisita al protocollo regionale 451832 in data 24/08/2023);
- PRESO ATTO che con nota in data 01/09/2023 – protocollo regionale 471595, gli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno formalizzato al Proponente la richiesta di integrazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Veronese, con nota acquisita agli atti in data 13/09/2023 al protocollo 500571, ha provveduto a trasmettere formale rettifica e sostituzione del precedente parere avente protocollo interno n. 11494 del 23/08/2023, evidenziando che, per quanto attiene gli scarichi nella rete idraulica consortile, il Consorzio aveva già regolarmente rilasciato specifica concessione demaniale in data 17/06/2015 - pratica n. 1288/2015-KDEIVI, allegandone copia (pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 42/2023);
- PRESO ATTO che la Società proponente, anche in ragione di quanto indicato dal Consorzio di Bonifica Veronese, con nota acquisita al protocollo regionale 507911 in data 18/09/2023, ha dato formale riscontro a quanto richiesto con nota degli scriventi Uffici in data 01/09/2023 – protocollo regionale 471595;
- CONSIDERATO che, conclusa la fase di verifica della completezza della documentazione presentata, conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 27bis del D.Lgs. n. 152/2006, è stato pubblicato l'avviso al pubblico sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto ed è stato comunicato, ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90, l'avvio del procedimento con nota in data 25/09/2023 – protocollo 518692;
- PRESO ATTO del parere espresso da SNAM Rete Gas S.p.A. acquisito al protocollo regionale 421782 in data 04/08/2023, dal quale è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà di SNAM Rete Gas S.p.A.;
- PRESO ATTO che in data 12/10/2023, presso la Sala Consiliare del Comune di Zevio (VR) la società Inerteco S.r.l., ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016 (sia in presenza che contestualmente in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma GoToWebinar) come da comunicazione acquisita al protocollo regionale 516446 in data 22/09/2023 pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all'indirizzo:<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 42/2023;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute le osservazioni dai seguenti soggetti (e pubblicate sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A., all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti> - progetto n. 42/2023):

<i>n°</i>	<i>Mittente</i>	<i>Data protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
1.	Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)	27/10/2023	586390
2.	Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)	30/10/2023	589558

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 06/09/2023 è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

CONSIDERATO che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 30/10/2023, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di V.I.A. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014.";

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 277/2023 del 17/11/2023, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

CONSIDERATO che nella seduta del 23/11/2023, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi deciso di richiedere al Proponente ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, le integrazioni necessarie per completare la valutazione dell'intervento in oggetto, notificate allo stesso con nota in data 28/11/2023, protocollo regionale 634957;

TENUTO CONTO che il Proponente, nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta, acquisita al protocollo regionale 6809, 681549, 681532, 681535 in data 22/12/2023, e che la stessa è stata oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;

PRESO ATTO che, successivamente al deposito della succitata documentazione integrativa, gli Uffici regionali, conformemente a quanto previsto dall'art. 27-bis, co. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, hanno provveduto ad informare (a mezzo avviso pubblicato sul proprio sito web) che la documentazione integrativa relativa al procedimento era stata pubblicata sul sito web istituzionale della U.O. VIA, al link:

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 25 del 19 MAR. 2024

<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/progetti-2023>, progetto n. 42 e veniva avviata una nuova consultazione del pubblico di ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4, dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (quindici (15) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) non risultano pervenute osservazioni;

PRESO ATTO che, con nota in data 16/01/2024 - protocollo regionale 24555, è stata convocata la conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA (a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato tecnico regionale VIA) e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati gli aspetti di seguito riportati.

2. LOCALIZZAZIONE

Il sito di intervento ricade nella parte settentrionale della Pianura Padana in località Cà Bianca (Campagnola di Zevio), nella zona ad Ovest del territorio Comunale di Zevio, Provincia di Verona.

3. CRONISTORIA AUTORIZZATIVA

La discarica è stata inizialmente autorizzata come discarica di 2a categoria tipo B con obbligo di eseguire contemporaneamente una bonifica all'interno della stessa area; il relativo progetto (discarica + bonifica) è stato approvato con D.G.R. n. 44 del 18/01/1999 (lotti 2, 3 e 4).

La prima autorizzazione all'esercizio della discarica è stata concessa nell'anno 2002 e rinnovata nel 2007. Il volume complessivo autorizzato comprendeva 99.080 m³ provenienti dalla bonifica e 276.420 m³ per i rifiuti da conferire.

Con D.G.R. n. 919 del 06/05/2008, la Giunta Regionale ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto preliminare di ampliamento (lotti 1,4, 6 e 7) a seguito dell'istanza presentata dal Comune di Zevio il 07/12/2005.

Con D.G.R. n. 995 del 21/04/2009, la Giunta Regionale ha rilasciato parere favorevole di compatibilità ambientale n. 183 del 13/02/2008 sul progetto preliminare e parere n. 222 bis del 17/12/2008 sul progetto definitivo, approvando il progetto di ampliamento presentato nel 2005 per un quantitativo di rifiuti conferibili di 272.620 m³ su una nuova porzione di discarica sul lato Ovest di quella esistente.

Con Decreto regionale n. 39 del 30/06/2009 è stata concessa l'AIA definitiva all'esercizio della discarica originaria (approvata con D.G.R. n. 44 del 18/01/1999) per l'attività soggetta al punto 5.4 dell'allegato I al D.Lgs. n. 59/2005 (oggi sostituito dall'allegato VIII[^] alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006). In tale decreto, sono state fissate le norme di accettazione dei rifiuti in discarica in conformità a quanto previsto dal D.M. 03/08/2005 (sostituito nel 2010 ed oggi assorbito nel D. Lgs. n. 36/2003 per effetto delle modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 121/2020) riclassificando nel contempo l'impianto in discarica per rifiuti non pericolosi con assegnazione della sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e deroghe rispetto ai limiti sull'eluato per alcuni parametri (DOC, Molibdeno, TDS, Fluoruri, Cromo Totale, Nichel, Antimonio, Selenio e Zinco).

Con D.G.R. n. 1079 del 28/06/2013 è stato successivamente approvato il progetto di adeguamento tecnologico della discarica di cui trattasi, sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Tale progetto prevedeva la realizzazione di un impianto di inertizzazione a servizio esclusivo della discarica in parola, finalizzato al trattamento di rifiuti solidi, o fangosi palabili, a prevalente matrice inorganica, da effettuarsi prima del definitivo collocamento degli stessi nella medesima discarica.

Con D.G.R. n. 175 del 23/02/2016 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la VIA è stato approvato l'ultimo ampliamento (sommitale) della discarica di cui trattasi contestualmente all'intervento di bonifica dell'area contaminata di Cava "Bastiello" in Comune di Isola Rizza.

La discarica è oggi disciplinata dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per la configurazione riconosciuta con D.G.R. n. 995/2009, con decreto regionale n. 67 dell'11/09/2012.

AL **DECRETO** n. 24 del 19 MAR, 2024

Successivamente la Società ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente- Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo regionale 500209 in data 19/11/2019, per la richiesta di modifica (almeno per il periodo temporale necessario per la conclusione del procedimento di "rinnovazione" richiesto con l'istanza del 02/07/2019) della prescrizione n. 2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1079/2013, la quale prevedeva che l'impianto di trattamento fosse dedicato alla sola discarica gestita da Inerteco S.r.l, escludendo la possibilità di conferimenti ad altre discariche.

Con D.D.R. n. 303 del 23/03/2020, sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA in data 26.01.2020, l'istanza di cui sopra è stata ritenuta da non assoggettare alla procedura di V.I.A. per le motivazioni e nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di cui al medesimo decreto.

La Regione Veneto ha quindi sancito, con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 462 del 06/05/2020, di modificare l'AIA vigente di cui al Decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 67 del 11/09/2012 e alla D.G.R. n. 1079/2013, considerando che, con la ripresa dell'attività di trattamento rifiuti nell'impianto di inertizzazione, risultava necessario dar corso al riesame dell'autorizzazione dell'intera installazione.

Successivamente, il progetto *"Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019"* è stato approvato con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31/2021, con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'installazione ubicata in località Cà Bianca del Comune di Zevio, costituita da una discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e da un impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

STATO DI FATTO

L'impianto di discarica attualmente esistente e con autorizzazioni vigenti consta di due porzioni distinte:

- una prima porzione di discarica oggi esaurita (Lotti 2-3-4), il cui progetto è stato autorizzato con D.G.R. n. 44/1999, posizionata nel settore est del sito;
- un ampliamento (Lotti 1-5-6-7) ubicato sul lato ovest della porzione di discarica esaurita, e parzialmente addossato a questa, autorizzato con D.G.R. n. 995/2009 e modificato dal progetto *"Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019"*, approvato con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31/2021, con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'installazione ubicata in località Cà Bianca del Comune di Zevio, costituita da una discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e da un impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.


Come riportato nella prescrizione n. 7 del D.D.A.T.S.T. n. 31/2021, le quote di massima baulatura dei rifiuti, che dovranno essere prese come riferimento per il collaudo del capping della porzione di discarica approvata con D.G.R. n. 44/1999 (Lotti n. 2-3-4) sono quelle determinate nel rilievo del dicembre 2016 e riportate nella corrispondente tavola grafica allegata alla relazione di variante approvata sulla base del parere della C.T.R.A. n. 4023 del 23/02/2017.

Ad oggi la copertura definitiva è stata già realizzata in parte della porzione di discarica esaurita 1999 (Lotti 2-4); nella rimanente porzione della discarica è stata realizzata una copertura temporanea tramite telo CoverUp.

Il suddetto progetto prevedeva, per l'allestimento della copertura definitiva (che deve ancora essere realizzata), un pacchetto di spessore 2,5 m costituito da (dall'alto verso il basso):

- strato di copertura definitiva (capping definitivo) dello spessore di 1,0 m, realizzato con terreno naturale miscelato con compost al fine di rimodellare la copertura della discarica attribuendo ad essa la forma "baulata", in grado di mitigare l'erosione eolica ed idrica nonché di massimizzare l'evapotraspirazione permettendo lo sviluppo di specie erbacee e arbustive. Lo strato di terreno

- naturale e compost, inoltre, svolge una funzione protettiva verso l'impermeabilizzazione sottostante dai fenomeni di gelo-disgelo e dall'essiccamento;
- geotessile non tessuto a filamenti continui con funzione protettiva (TNT);
 - strato di drenaggio acque meteoriche spessore $\geq 0,5$ m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico nel pacchetto di copertura;
 - geocomposito filtro-protettivo avente un indice di permeabilità idraulica $k=10-2$ m/sec con funzione drenante e protettiva;
 - geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) avente uno spessore di 2 mm e un indice di permeabilità idraulica pari a $k \leq 10^{-13}$ m/sec;
 - strato minerale compattato avente lo spessore di 0,5 m (argilla compattata con indice di permeabilità idraulica $k=10^{-9}$ m/sec);
 - geotessile non tessuto a filamenti continui con funzione protettiva (TNT);
 - strato di drenaggio del gas e di rottura capillare dello spessore di 0,5 m; tale strato potrà essere realizzato con materiale drenante alternativo così come autorizzato nella D.G.R. n. 16 del 25/02/2014 (Modifica delle DD.G.R. n. 2493 del 07/08/2007 e n. 1998 del 22/07/2008, regolanti la procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), per conformarle alla riorganizzazione regionale (L.R. n. 54/2012));
 - strato di regolazione e livellamento (sabbia, ceneri, ecc.) di spessore pari a circa 15 cm, avente lo scopo di favorire la buona messa in opera degli strati immediatamente superiori, regolando la superficie del rifiuto abbancato.



STATO DI PROGETTO


In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 121/2020, e delle relative "Linee Guida per l'adeguamento dello strato di copertura superficiale delle discariche secondo le modalità costruttive modificate dal D.lgs 121/2020, con recupero di volumetria disponibile al conferimento di rifiuti – condivise nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/05/2023", in relazione alla gestione delle acque meteoriche nell'attuale discarica, il Proponente intende adeguare la composizione della copertura definitiva, in accordo all'Allegato 1 Par. 2.4.3. del suddetto decreto, che consente:

- la sostituzione dello "strato drenante di materiale granulare con spessore $s \geq 0,5$ m di idonea trasmissività e permeabilità ($K > 10^{-5}$ m/s)", con "un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni";
- la possibilità per cui "lo strato minerale compattato di spessore inferiore (a 50 cm) possa essere completato con materiali geosintetici di impermeabilizzazione, garantendo che nell'insieme la prestazione in termini di tempo di attraversamento della barriera sia equivalente".

In linea con quanto previsto dal D.Lgs. 121/2020 e con le relative succitate Linee Guida, vengono pertanto richieste le seguenti modifiche del pacchetto di copertura definitiva (non ancora realizzata) sui Lotti 1,5,6,7 e sul Lotto 3, in particolare si richiede:


- la sostituzione dello strato drenante di materiale granulare, con un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni;
- il completamento dello strato di impermeabilizzazione minerale compattato di spessore inferiore (a 50 cm), con materiali geosintetici di impermeabilizzazione, garantendo nell'insieme una prestazione equivalente in termini di tempo di attraversamento della barriera.

Complessivamente, quindi, la modifica proposta, che prevede la sostituzione dello strato drenante (in toto) e dello strato di impermeabilizzazione (in parte), porterà ad un minor utilizzo di materiali pregiati da cava (ghiaia/sabbia e argilla).



Nella seguente figura vengono riportate le caratteristiche dei lotti interessati dalla presente modifica, che sono quindi quelli non ancora coperti:

- intervento A visibile in tavola 1 allegata alla presente Lotti 1-5-6-7, autorizzati con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021;
- intervento B visibile in tavola 2 allegata alla presente: Lotto 3 autorizzato con D.G.R. n. 44/1999.



La modifica viene ritenuta migliorativa in quanto:

- le quote di ripristino finali della discarica non vengono modificate, non andando pertanto ad incidere nell'aspetto paesaggistico;

AL DECRETO n. 25 del 19 MAR. 2024

- non vengono apportate varianti impiantistiche all'impianto di discarica non modificando quindi la gestione operativa della stessa;
- non vengono modificati né il numero né la tipologia dei codici CER in conferimento, non andando pertanto ad implementare gli impatti sull'ambiente;
- implica un minor utilizzo di materiali pregiati da cava (ghiaia/sabbia e argilla) con conseguente minor impatto ambientale per quanto riguarda l'uso del suolo e delle risorse naturali;
- trattasi di opere migliorative dal punto di vista della stabilità e del rinforzo del corpo discarica stesso e rese possibili dai criteri introdotti dal D.Lgs. n. 121/2020.

Il volume vuoto che si verrà a creare dalla succitata modifica del pacchetto di impremeditazione sommitale, mentendo inalterata la quota finale del colmo della discarica, il Proponente chiede che venga riempito con l'apporto di rifiuti delle medesime tipologie attualmente autorizzate.

Di seguito si riporta la suddivisione per lotti dei volumi di rifiuti di cui il Proponente richiede l'autorizzazione al conferimento:

Lotti	Superficie piano posa rifiuti (mq)	Spessore aggiuntivo rifiuti in sostituzione di materiale minerale (m)	Volume rifiuti da autorizzare (mc)
1	18.910*	0,5 + 0,35 = 0,85	16.073
5	19.350*	0,5 + 0,35 = 0,85	16.447
6	8.300	0,5 + 0,35 = 0,85	7.055
7	8.500	0,5 + 0,35 = 0,85	7.225
Subtotale Lotti 1,5,6,7	55.060	-	46.800
3	11.800	0,5 + 0,35 = 0,85	10.030
Totale complessivo	66.860	-	56.830

*Nel valore riportato per il lotto 1 ed il lotto 5 è compresa la superficie in appoggio alla porzione di discarica esaurita

Il cronoprogramma prevede 8 anni di gestione operativa della discarica, suddivisi in:

- 4 anni con conferimento rifiuti;
- 4 anni senza conferimento rifiuti (realizzazione del pacchetto di copertura definitiva);

	2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030							
	T1	T2	T3	T4																																
COLTIVAZIONE AMPLIAMENTO PROGETTO																																				
Coltivazione Lotto 3																																				
Coltivazione Lotto 1																																				
Coltivazione Lotto 5																																				
Coltivazione Lotto 6																																				
Coltivazione Lotto 7																																				
COPERTURA																																				
Copertura vecchia discarica (Lotto 4)																																				
Copertura Lotto 3																																				
Copertura Lotto 1																																				
Copertura Lotto 5																																				
Copertura Lotto 6																																				
Copertura Lotto 7																																				

5. CONFORMITA' CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Il Proponente analizza i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:

- Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)

L'area di intervento risulta:

- in relazione all' "Uso del suolo – terra 2020" – Tav.01a rientrante nell'area agropolitana (NTA art.9), ovvero aree caratterizzate da attività agricole specializzate nei diversi ordinamenti produttivi in ambiti fortemente antropizzati, per le quali lo sviluppo urbanistico deve avvenire senza che si generino conflittualità con le attività agricole. L'intervento in oggetto non comporta alcuna variazione dei suoli agricoli, né nuova occupazione di suolo in quanto si configura quale ampliamento in elevazione di una discarica esistente e in fase di gestione operativa, pertanto, si può ritenere l'intervento non in contrasto con tale norma;
- in relazione all' "Uso del suolo – acqua 2020" – Tav.01b l'area d'intervento ricade nei seguenti ambiti:
 - aree vulnerabili ai nitrati;

- area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi (art. 16 NTA, che prende atto di quanto definito nel PTA);
- fascia delle risorgive (per cui le uniche indicazioni sono riportate all'art. 16 c. 5 "La Regione promuove il recupero ambientale delle risorgive attraverso interventi diretti di ricomposizione ambientale e/o interventi indiretti volti alla ricostituzione delle riserve idriche sotterranee che alimentano la fascia delle risorgive");
- in relazione all'"Uso del suolo – idrogeologia rischio sismico 2020" – Tav.01c l'area d'intervento ricade nell'ambito superficie irrigua ed è esterna a aree a pericolosità idraulica e ad aree a pericolosità geologica;
- in relazione alla "Biodiversità" - Tav.2, in cui viene delineato il sistema della rete ecologica, il territorio analizzato ricade nella fascia delle risorgive;
- in relazione alla tematica "Energia e Ambiente" – Tav.3, che sintetizza le azioni di piano volte a razionalizzare e migliorare l'uso e la tutela delle risorse presenti, l'area di intervento è classificata come:
 - discarica attiva per rifiuti non pericolosi;
 - area con alta concentrazione di inquinamento elettromagnetico;
 - area con inquinamento da NOx con valori compresi fra 20 e 30 µg/mc.

Per quanto concerne l'ubicazione degli impianti e delle discariche vale quanto riportato nell'art.35 delle Norme Tecniche citate di seguito;

- in relazione alla "Mobilità 2020" - Tav.4 l'area di progetto ricade all'interno di un'area definita come "hub monocentrico", in cui si evidenzia il passaggio a sud della SS434;
- in relazione allo "Sviluppo economico-produttivo 2020" – Tav.5a, l'area di intervento è ubicata al limite del territorio urbano complesso di Verona, all'interno dell'ambito agroalimentare e con un'incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale ≥ 0.05 . Dal punto di vista turistico "Sviluppo economico-produttivo 2020" – Tav.5b, l'area ricade sul limite del sistema di eccellenza turistica di Verona, in ambito di presenza di ville venete, con numero di produzione DOC, DOP e IGP per comune che si attesta sul valore medio regionale (4.1 – 6);
- in relazione al "Sistema del territorio rurale e della rete ecologica" – Tav.09 – "24_Alta Pianura Veronese 2020", ricade in area di agricoltura periurbana, nella fascia delle risorgive, nelle vicinanze dell'area "Maffea" classificata come "centro storico" e della villa veneta "Chemin Palma" detta "La Maffea". Rispetto a tale elemento il progetto presentato non presenta interferenze in quanto tra la Corte e l'area di intervento è presente la SS 434.

L'ambito di intervento ricade all'interno dell'Ambito di paesaggio 12 "Pianura Veronese e Alto Polesine", e nella ricognizione 24 Alta Pianura Veronese (indicate come ambiti nell'atlante ricognitivo PTRC 2009).

- *Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.)*

Per quanto riguarda la tavola 1b "Sistema relazionale e luoghi dell'innovazione" non si rilevano elementi significativi inerenti all'impianto esistente.

Per quanto riguarda la tavola 2b "Ecosistema" l'area interessata dal progetto ricade nella zona definita dal PAQE "Ambiti prioritari di difesa del suolo" art. 51 NTA di Piano, nei pressi di una zona indicata come "acque di risorgiva", ma esterna alla "Fascia di ricarica degli acquiferi".

Nella tav. n. 2 del piano di area sono individuati gli ambiti prioritari per la protezione del suolo.

Per quanto riguarda la tavola 3b "Risorse del paesaggio" l'area interessata dal progetto non interferisce direttamente con alcuna risorsa pur ricadendo in prossimità di "fontanili", "sguazzi" e "centri storici" (cascina Maffei).

L'unica risorgiva (identificata dal censimento effettuato dalla Provincia di Verona col n.29) non interrata o compresa in cava risulta quella emergente nella porzione meridionale della località Maffea, a circa 400 m dall'estremità Sud-Ovest dell'attuale discarica. La sopra menzionata risorgiva nel 2002 presentava un I.F.R. di 18.4, ovvero una funzionalità scarsa.

La costruzione della sopracitata Superstrada 434 Rovigo-Verona si è interposta tra l'area d'incidenza dell'opera in progetto e la località Maffea; la superstrada, di fatto, ha tagliato il corso della Fossa Fontana e il corso della Fossa Bongiovanna (con successiva regimazione in relazione alla costruzione del cavalcavia, che presenta un rilevato di circa 10 m dal piano campagna) che trae propria origine dalla risorgiva di cui sopra. La mancanza di interazioni tra la discarica e gli elementi della fascia delle risorgive era, del resto, già stata confermata nell'istruttoria che ha condotto alla D.G.R. n. 175/2016.

Con D.G.R. n. 1175 dell'11/08/2020 è stata approvata la Variante n. 5 del Piano di Area Quadrante Europa, adottata con D.G.R. n. 1912 del 17/12/2019.

La Variante non apporta modifiche sostanziali al disegno originario del Piano ma introduce alcune integrazioni normative di adeguamento e coordinamento delle norme di Piano necessarie per consentire un'applicazione delle norme tecniche coerente alla mutata disciplina vigente in materia di rifiuti e in materia di commercio.

L'area di intervento rientra in ambito d) "ambito prioritario della protezione del suolo" e pertanto soggetto a verifica in ambito di procedura di VIA, "con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea". Per la disanima di tali aspetti il Proponente ha presentato l'elaborato Relazione geologico-geotecnica e l'elaborato Analisi di Rischio.

- *Piano d'area pianure e Valli Grandi Veronesi*

L'area di intervento:

- è identificata quale discarica nell'ambito degli elementi di fragilità di origine antropica e rientra nella fascia delle risorgive quale ambito/elemento di fragilità di origine naturale (Tav. 2 di Piano);
- è adiacente ad un'area classificata come "aree di rilevante interesse naturalistico-ambientale" (Tav. 3 di Piano);
- non è interessata da particolari elementi della città agropolitana (Tav. 4 di Piano).

- *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (P.R.G.R.U.S.)*

Con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il nuovo "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, anche pericolosi".

Il sito nel suo complesso, è già stato oggetto di specifica analisi per valutare la coerenza di tali impianti con il suddetto Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, valutata positivamente e approvata con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31 del 18/09/2021.

Con D.G.R. n. 988 del 09/08/2022 è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali unitamente ai documenti a supporto del Piano.

Come indicato dal Proponente, l'impianto non è ubicato nelle aree vulnerabili, come verificato nella Sentenza n. 1423/2019 e la modifica prevista non interessa ambiti fuori del perimetro autorizzato.

Nello SIA sono stati verificati la conformità dell'intervento con i criteri di esclusione previsti dall'aggiornamento di piano, da cui è emerso che il progetto risulta conforme ai criteri dettati dall'Aggiornamento del Piano Rifiuti e agli obiettivi in esso contenuti.

- *Piano di Tutela delle Acque (PTA)*

Dalla cartografia di Piano, l'area d'intervento risulta ricadere:

- nel Bacino Interregionale del Tartaro – Canalbianco – Po di Levante
- nel Bacino Scolante del Mare Adriatico (Carta delle aree sensibili);
- nella zona di pianura: zone a bassa densità insediativa (Zone omogenee di protezione dall'inquinamento);
- all'interno delle linee delle risorgive, a grado di vulnerabilità Ee – estremamente elevato ed M-medio (Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta);
- nella zona vulnerabile dell'Alta pianura – Zona di ricarica degli acquiferi (DCR n. 62 del 17/05/2006 - Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola - NTA di Piano all. D) per quanto la successiva Sentenza 1423/19 abbia escluso l'appartenenza dell'impianto a tale zona;
- tra i comuni nel cui territorio sono presenti falde acquifere da sottoporre a tutela, in zone vulnerabili (NTA di Piano all. E2).

L'area di intervento è regolamentata ai sensi dell'Art. 39 delle NTA di Piano – *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* in quanto appartenente alle tipologie di cui all'all. F delle stesse NTA, ovvero "impianti di smaltimento e/o di recupero di rifiuti", ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti non protetti dall'azione degli eventi atmosferici."

- *Piano assetto idrogeologico (P.A.I.)*

L'area di intervento ricade nel Bacino Interregionale del Fissero – Tartaro – Canalbianco, dotato di PAI, del 12 aprile 2002 (adozione del Comitato Istituzionale, Delibera n° 1/2002).

- *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.)*

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni è stato redatto dall'Autorità di Distretto Idrografico delle Alpi Orientali e risponde a quanto richiesto dalla Direttiva Europea 2007/60/CE, la quale istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni.

Il Piano prevede la realizzazione di mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvione, da cui si ricava, come già analizzato e valutato nei precedenti studi nonché in altre valutazioni sito specifiche, che l'area interessata dal progetto in valutazione non presenta alcuna pericolosità o rischio di alluvione.

- *Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)*

Il Comune di Zevio:

- ricade in zona B per tutti gli inquinanti primari, ovvero nella zona caratterizzata da minore carico emissivo (comuni con emissione < 95 percentile);
- nella zonizzazione integrata ai sensi del D. Lgs. n. 155/2010 ricade in zona "IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura".

- *Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria*

Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 108 del 27/11/2012 è stato approvato il Piano di tutela e risanamento dell'atmosfera.

La coerenza con tale Piano ed in particolare con le norme dello stesso sono state dimostrate nella documentazione agli atti.

L'istanza ed il progetto ad essa correlato, considerate anche le modalità gestionali specifiche, rimane coerente a quanto previsto dal Piano: non vi sono, infatti, variazioni rispetto a quanto valutato con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31 del 18/09/2021.

- *Siti di interesse Comunitario – Valutazione di Incidenza Ambientale*

Con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 l'area d'intervento risulta esterna ai Siti della Rete Natura 2000; i siti più prossimi risultano essere la ZSC "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" distante circa 1,8 km e la ZPS/ZSC "Sguazzo di Rivalunga" distante circa 1,9 km.

Il Proponente, attraverso l'Allegato E della D.G.R. n. 1400/2017, dichiara che per l'istanza presentata non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto l'intervento è riconducibile alla fattispecie di esclusione di Vinca individuata al punto 23): "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

- *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)*

L'area di intervento, dall'analisi degli elaborati grafici di Piano, risulta:

- esterna ai vincoli individuati dalla Tav. 1b "carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" in prossimità della Maffea, individuata come "centro storico maggiore" (di cui alle NTA di Piano art. 8, 9 e 10);
- al limitare tra la fascia di ricarica degli acquiferi e la fascia delle risorgive (di cui alle NTA di Piano art. 21, 22, 23, 24, 40 e 41), in corrispondenza della indicata discarica attiva/discarica cessata (di cui alle NTA di Piano art. 21, 22 e 28) ed in prossimità della rete di distribuzione dei metanodotti (di cui alle NTA di Piano art. 21, 22 e 34) – Tav. 2b "carta delle fragilità";
- rientrare nelle aree della coltura specializzata della vite e delle olive, nonché nelle aree di Sud Ovest dedicate alla coltura specializzata del riso (di cui alle NTA di Piano art. 52, 53, 54); è classificata quale "discarica da recuperare" ed è esterna agli altri ambiti del sistema ecorelazionale ma in prossimità di aree classificate come "isola ad elevata naturalità" e "aree di rinaturalizzazione", "SIC e ZPS", "risorgive", "area umida" e "specchi d'acqua" (Sistema Ambientale Tav. 3b);
- non risulta interessare direttamente alcun elemento del Sistema insediativo e infrastrutturale (Tav. 4b) né del Sistema del Paesaggio (Tav. 5b) ma in prossimità di aree classificate "a frutteto" (di cui alle NTA di Piano art. 94, 95, 96), di un percorso ciclabile (di cui alle NTA di Piano art. 75, 76, 83, 87, 88, 89, 94, 95, 96) e di una villa veneta (di cui alle NTA di Piano art. 8, 9, 10, 94, 95, 96).

- *Piano di Assetto del Territorio del Comune di Zevio (P.A.T.)*

Il Comune di Zevio con D.C.C. n. 10 del 03/02/2011 ha approvato il Piano di Assetto Territoriale, ratificato dalla Regione con DGR n. 881 del 22/05/2012.

Le analisi e le conclusioni sviluppate nei precedenti studi restano valide ed il progetto in esame

- conferma la coerenza ed il rispetto alle norme di Piano. *Piano degli Interventi del Comune di Zevio (P.I.)*

Il Comune di Zevio ha approvato il PI di 4^a fase con D.C.C. n. 24 del 06/04/2017.

Nel PI non sono previsti interventi che riguardano direttamente la zona di interesse.

La modifica richiesta non modifica quanto già valutato e approvato con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31 del 18/09/2021; infatti il progetto non modifica l'estensione (perimetro) dell'impianto e/o la gestione delle acque.

9 MAR. 2024

AL DECRETO n. 22 del

6. COMPONENTI AMBIENTALI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Lo Studio di Impatto Ambientale ha valutato gli impatti potenziali dell'attività di progetto anche rispetto a quanto già valutato ed approvato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021.

Sono stati quindi esaminati i potenziali impatti sulle seguenti componenti ambientali:

- atmosfera
- ambiente idrico
- suolo e sottosuolo
- vegetazione, flora e fauna
- paesaggio
- patrimonio culturale e architettonico
- traffico
- rumore e vibrazioni
- elettromagnetismo e inquinamento luminoso
- salute pubblica
- contesto socio-economico

Lo Studio di Impatto Ambientale, dopo aver concluso l'analisi delle principali componenti ambientali, riporta una valutazione dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle stesse componenti e le eventuali misure di mitigazione e minimizzazione per la riduzione della portata e/o l'estensione degli effetti negativi indotti sull'ambiente.

Impatti sull'atmosfera

Gli impatti sulla componente atmosfera sono legati alle emissioni di PM₁₀ e NO₂ dei mezzi d'opera e dei mezzi pesanti usati per il conferimento dei rifiuti.

Non sono previste variazioni nella tipologia di codici E.E.R. in ingresso all'impianto; a parità di conferimenti giornalieri in discarica (rifiuti/materie prime), aumenta il numero di mezzi complessivi per il conferimento e l'aumento dei tempi di utilizzo dei mezzi d'opera utilizzati in discarica.

Il Proponente evidenzia che le valutazioni tecniche si declinano con la modellazione dei picchi (valutazione puntuale di massimo impatto) e la modellazione sul lungo periodo (cumulativo base annua).

Pertanto la Società ritiene che l'impatto giornaliero rimane invariato rispetto a quanto già valutato e approvato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021.

Il Proponente ha inoltre effettuato un'analisi volta principalmente a confrontare diverse soluzioni da un punto di vista energetico, in particolare per le emissioni di gas serra (CO₂ equivalente), che si è conclusa con l'evidenza di un apprezzabile miglioramento nelle emissioni, in termini di CO₂ equivalente.

Impatti su acque superficiali

Dalle analisi effettuate nel quadro ambientale si rileva che i recettori principali dell'area possono essere considerati:

- bacino idrografico dei fiumi Fissero -Tartaro - Canal Bianco;
- la rete di canalizzazioni artificiali secondaria (fosso Fontana).

Il Proponente evidenzia che la modifica richiesta non andrà ad incidere in alcun modo sull'estensione impermeabilizzata dell'impianto, né sulla gestione delle acque meteoriche, pertanto l'impatto rimane invariato rispetto a quanto già valutato ed approvato con D.D.A.T.S.T. n. 31 del 2021.

Impatti su suolo e sottosuolo

La modifica richiesta non comporterà un nuovo consumo di suolo ed i presidi ambientali rimangono inalterati così come le attività che già ora vengono condotte in impianto.

Inoltre, come riportato nel nuovo D.Lgs. n. 121/2020, e relative "Linee Guida per l'adeguamento dello strato di copertura superficiale delle discariche secondo le modalità costruttive modificate dal D.Lgs. n. 121/2020, con recupero di volumetria disponibile al conferimento di rifiuti – condivise nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/05/2023", dato che i rifiuti presentano una massa volumica inferiore rispetto alla ghiaia e all'argilla (anche dopo un eventuale assestamento), non viene previsto un aggravio della pressione esercitata dalla discarica sul fondo della stessa.

Pertanto l'impatto rimane invariato rispetto a quanto già valutato ed approvato con D.D.A.T.S.T. n. 31 del 2021.

Impatti su Vegetazione Fauna ed Ecosistemi

Non sono previste variazioni alla morfologia complessiva della discarica, pertanto gli impatti relativi a questo aspetto nella fase di gestione *post mortem* non vengono modificati.

Si allungano invece i tempi relativi alla fase di gestione operativa, con conseguente modifica potenziale degli impatti associati alla fase di coltivazione.

Le caratteristiche ecologiche dell'area di studio sono riconducibili a quelle comunemente riscontrabili negli ambiti agrari in cui gli assetti floristici sono estremamente semplificati, con complessità ecosistemica ridotta. Gli impatti sulla componente sono valutati relativamente all'area vasta.

Le attività in progetto implicano movimentazioni di rifiuti/materie prime ed utilizzo dei mezzi d'opera che determinano un'interferenza con il sistema ambientale dovuta a:

- sollevamento polveri;
- produzione di rumore;
- traffico veicolare indotto.

La *vegetazione* è costituita essenzialmente da specie coltivate, o comunque antropofile, per le quali il Proponente non prevede alcun significativo impatto negativo.

Dal punto di vista della flora, da quanto emerso dalle indagini e dallo studio delle normative vigenti, condotte dal proponente, nel territorio comunale di Zevio e nell'area oggetto di studio, non sono presenti endemismi particolari o specie rare o in via d'estinzione.

La Società evidenzia che, durante la fase di gestione, verranno adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare le emissioni pulverulente, come la sistematica bagnatura delle piste di accesso e tutte le misure già indicate nel Piano di Gestione Operativa dell'impianto autorizzato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021.

Inoltre, come riportato nella valutazione degli impatti sulla componente atmosfera, l'impatto giornaliero rimane invariato rispetto a quanto già valutato e approvato nel succitato Decreto regionale.

La *fauna* reperibile è quella comunemente gravitante negli ambienti agrari della pianura veneta ed è fortemente condizionata dall'elevato livello di antropizzazione dell'areale in esame, come per esempio la grave limitazione per gli spostamenti di tutta la fauna di terra costituita dalla barriera creata dalla S.S. n. 434. I potenziali impatti sulla fauna sono legati essenzialmente al passaggio dei mezzi in ingresso/uscita dall'impianto sulla viabilità locale e alle emissioni sonore legate all'attività di gestione giornaliera della discarica.

Tuttavia, come riportato nella valutazione degli impatti sulla componente viabilità e traffico, il Proponente evidenzia che il numero mezzi/giorno in entrata/uscita dall'impianto non cambia, pertanto l'impatto giornaliero rimane invariato rispetto a quanto già valutato e approvato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021.

Le emissioni sonore previste per l'impianto in esercizio non alterano il clima acustico esistente allo stato autorizzato, a cui la fauna si è già adattata vista la presenza dell'impianto e di altre importanti attività antropiche nelle aree limitrofe, per cui si ritiene che l'interferenza sia minima.

Come riportato nella valutazione degli impatti sulla componente rumore l'impatto giornaliero rimane invariato rispetto a quanto già valutato e approvato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, rimangono valide le considerazioni fatte per la vegetazione. Pertanto, il Proponente conclude che sulla base di quanto esposto, si ritiene che l'impatto sulla fauna sia trascurabile.

Il presente intervento, non apportando modifiche allo strato vegetale della copertura definitiva, non interferirà con il progetto di riqualificazione ambientale della discarica, che prevede il ripristino a verde della copertura una volta esaurita la coltivazione e la piantumazione con alberi e arbusti autoctoni. Tale ripristino può essere considerato come un elemento di diversità ambientale che si inserirà in un contesto dominato dalla monocultura intensiva e dalle infrastrutture, e favorirà le specie che risentono maggiormente della riduzione degli habitat naturali.

Impatti sul paesaggio

Le quote finali del ripristino rimangono invariate rispetto a quanto già autorizzato, non andando ad incidere nell'aspetto paesaggistico, pertanto l'impatto rimane invariato rispetto a quanto già valutato e approvato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021.

Beni materiali, patrimonio culturale e agroalimentare

La modifica richiesta non cambia alcun aspetto legato ai siti di interesse della zona, pertanto l'impatto rimane invariato rispetto a quanto già valutato e approvato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021.

Impatti sul clima acustico

Pur aumentando la durata della fase di coltivazione della discarica e quindi il tempo complessivo di esposizione al rumore degli eventuali recettori presenti nelle vicinanze del sito, a parità di numero mezzi/giorno in entrata/uscita dall'impianto, l'impatto acustico non è soggetto a variazioni.

La modifica richiesta non comporta alcuna variazione di traffico giornaliero, né ulteriori sorgenti rumorose, in quanto per la sua attuazione sono previste attività già attualmente svolte nell'impianto autorizzato, pertanto l'impatto giornaliero rimane invariato rispetto a quanto già valutato e approvato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021.

Impatti sul sistema viario

Il Proponente indica che a parità di numero mezzi/giorno in entrata/uscita dall'impianto, aumenta il numero complessivo di mezzi in ingresso e in uscita dall'impianto nella gestione operativa complessiva.

Tuttavia la valutazione dell'impatto del traffico, al fine di individuare eventuali criticità sulla viabilità, è stata eseguita su scala giornaliera e non sul lungo periodo, pertanto l'impatto giornaliero rimane invariato rispetto a quanto già valutato e approvato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021.

Salute Pubblica

Gli impatti relativi a questo aspetto, valutato dal Proponente, sono quelli legati alle emissioni di PM₁₀ e NO₂ generati dal traffico indotto, che, come detto nelle precedenti valutazioni delle matrici ambientali in precedenza considerate, non presenta variazioni su scala giornaliera, ma un prolungamento della durata della fase di gestione operativa della discarica.

Inoltre, la modifica richiesta non prevede ulteriori sorgenti rumorose, né emissioni di sostanze inquinanti o odorigene in atmosfera, in quanto la sua realizzazione consiste in attività già previste dall'impianto autorizzato.

Pertanto l'impatto giornaliero rimane invariato rispetto a quanto già valutato e approvato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021.

Impatti da radiazione ionizzanti e non

La modifica richiesta non comporta l'impiego di apparecchiature, pertanto l'impatto rimane invariato rispetto a quanto già valutato e approvato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021.

Rischio di gravi incidenti/ effetti derivanti dalla vulnerabilità dell'opera a rischio di gravi incidenti o calamità

La realizzazione della modifica richiesta non comporta rischi di tipologia o entità differente rispetto a quanto già valutato, in quanto non sono previste attività diverse rispetto a quelle che già oggi vengono condotte in impianto, né ingresso di nuove tipologie di rifiuto.

7. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area d'intervento risulta esterna ai Siti della Rete Natura 2000; i siti Natura 2000 più prossimi risultano essere la ZSC "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine" distante circa 1,8 km e la ZPS/ZSC "Sguazzo di Rivalunga" distante circa 1,9 km.

Il Proponente, attraverso l'Allegato E della D.G.R. n. 1400/2017, dichiara che per l'istanza presentata non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto l'intervento è riconducibile alla fattispecie di esclusione di Vinca individuata al punto 23): "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

Gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV hanno trasmesso la Relazione Istruttoria Tecnica n. 277/2023 del 17/11/2023, dalla quale si evince che:

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di dare atto che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);

e dichiarare per gli interventi in oggetto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017.

AL DECRETO n. _____ del 19 MAR. 2024

8. OSSERVAZIONI E PARERI PRESENTATI

Nel corso dell'iter istruttorio sono pervenute agli uffici dell'U.O. V.I.A. osservazioni di cui all'art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, dai seguenti soggetti:

- Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), acquisita in data 27/10/2023 al protocollo regionale 586390 e in data 30/10/2023 al protocollo regionale 589558.

L'Amministrazione comunale ha trasmesso la Delibera di Giunta Comunale n. 276 del 27/10/2023 con la quale ha fatto proprie le osservazioni formulate dall'Area Tecnica del medesimo Comune nella nota prot. 46684 del 26/10/2023 (di seguito sinteticamente riportate), allegata al provvedimento, condividendo le criticità individuate e confermando quanto già rappresentato negli atti difensivi sin qui intervenuti nella controversia innanzi al TAR Veneto relativa all'impugnazione del decreto del Direttore dell'Area tutela e sicurezza del territorio della Regione Veneto n. 31 del 28/09/2021:

- durante il collegamento telematico in sede di presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, svoltasi in data 12/10/2023, non sono stati resi visibili e comprensibili i contenuti della progettualità presentata, venendo meno così la finalità informativa e partecipativa prevista dalla normativa sulla VIA;
- l'intervento proposto relativo alle modifiche del pacchetto di copertura superficiale definitiva (non ancora realizzato) dei lotti 1,3,5,7 con recupero di volumetria disponibile al conferimento di rifiuti (56.830mc) proposte in adeguamento e secondo le modalità costruttive stabilite dal D.Lgs. n. 121/202 e dalle Linee Guida regionali, si vanno a sovrapporre al più significativo ampliamento di complessivi 300.000 mc autorizzati con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021.

La Ditta pare venir meno a quanto stabilito dalle Linee Guida regionali in special modo per quanto attiene il seguente aspetto di carattere ambientale:

"(...) 4. La valutazione di eventuali altri impatti all'aumento della durata della fase di gestione operativa della discarica ai nuovi apporti di rifiuti. (...)",

e dall'art. 15 del Piano Regionale Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.).

L'ulteriore aumento di volume della discarica di 56.830 mc per i lotti 1,3,5,7 e la durata della fase di gestione operativa aggrava infatti le criticità per le Amministrazioni Comunali che hanno già manifestato preoccupazione e rappresentato negli atti difensivi nella controversia innanzi al TAR Veneto relativa all'impugnazione del decreto del Direttore dell'Area tutela e sicurezza del territorio della Regione Veneto n. 31 del 28/09/2021.

NOTA ISTRUTTORIA

In merito alle osservazioni formulate dal Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) si rileva quanto segue:

- la società Inerteco S.r.l., ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, così come comunicato con nota acquisita al protocollo regionale 516446 in data 22/09/2023, pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto con congruo anticipo rispetto alla data prevista, dove venivano correttamente indicate le possibili modalità di partecipazione sia in presenza che, contestualmente, in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma GoToWebinar.

La documentazione progettuale agli atti è stata messa fin da subito (28/07/2023) a disposizione sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, per la sua consultazione da parte della Amministrazioni ed Enti a vario titolo interessate nel procedimento.

Ulteriori momenti istituzionali di partecipazione per l'Amministrazione comunale sono stati:

- la seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 06/09/2023 durante la quale è avvenuta la presentazione, da parte del Proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- il sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento preceduto da un incontro tecnico, svoltosi in data 30/10/2023, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;
- la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/11/2023, durante la quale sono state richieste al Proponente ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, le integrazioni necessarie per completare la valutazione dell'intervento in oggetto.
- l'intervento proposto si ritiene conforme in tutta la sua connotazione alle "Linee Guida per l'adeguamento dello strato di copertura superficiale delle discariche secondo le modalità costruttive modificate dal D.lgs 121/2020, con recupero di volumetria disponibile al conferimento

AL DECRETO n. 24 del 19 MAR. 2024

di rifiuti – condivise nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/05/2023”, predisposte a seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 121/2020.

L’impianto non è ubicato nelle aree vulnerabili, come verificato nella Sentenza n. 1423/2019 e la modifica prevista non interessa ambiti fuori del perimetro autorizzato.

È stata inoltre verificata, con esito favorevole, la conformità dell’intervento con i criteri di esclusione previsti dall’Aggiornamento del Piano Rifiuti e agli obiettivi in esso contenuti.

9. RICHIESTA INTEGRAZIONI

Con nota in data 31/10/2023 - protocollo regionale 591568 è stata formalizzata la seguente richiesta di integrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, a valle della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA svoltasi il giorno 25/10/2023, alla quale il Proponente ha ottemperato con nota acquisita al protocollo regionale 665894 in data 15/12/2023:

a) Pacchetto di impermeabilizzazione sommitale

- a.1) Considerato che per la parte di discarica esaurita si procederà alla modifica del capping relativamente al solo lotto 3 per il quale è previsto un abbancamento di rifiuti fino a una quota maggiore rispetto a quello abbancato nei lotti 2 e 4, e che per il lotto 3 è previsto un pacchetto di impermeabilizzazione costituito da strati diversi per spessore e materiali utilizzati, si richiede di chiarire con opportuni dettagli tecnici-costruttivi come si intende garantire la continuità dello strato impermeabilizzante e di quello drenante e delle relative funzionalità, nelle zone di confine tra il lotto 3 ed i lotti 2 e 4. Lo stesso aspetto progettuale dovrà essere approfondito per le zone di confine tra il lotto 4 della discarica esaurita e l’ampliamento autorizzato con D.G.R. n. 995/2009.
- a.2) La norma vigente consente di sostituire lo strato di argilla di 0,5 m con uno di spessore inferiore accoppiato ad un materiale geosintetico di impermeabilizzazione, purché nell’insieme la prestazione in termini di tempo di attraversamento della barriera risulti equivalente a quella di uno strato di argilla di 0,5 m.

La norma non fornisce tuttavia indicazioni in merito allo spessore dello strato di argilla da accoppiare al geosintetico, per cui, ferma restando la necessità di garantire l’equivalenza in termini di tempo di attraversamento della barriera, già esaustivamente trattata nella documentazione di progetto, si ritiene che lo spessore minimo da garantire sia quello che permette un’efficace posa e compattazione dell’argilla.

Si ritiene necessario che vengano fornite informazioni tecniche a supporto del fatto che lo spessore di 15 cm proposto sia sufficiente a garantire una posa e compattazione ottimale dell’argilla, con particolare attenzione alle zone a pendenza più elevata e nella zona di transizione tra la copertura superficiale realizzata secondo il progetto approvato e la nuova stratigrafia di progetto, specificando anche lo spessore dello strato di argilla da stendere prima della compattazione, le tecniche di compattazione utilizzate e le modalità di verifica degli spessori e delle caratteristiche geotecniche dello strato minerale compattato.

Si evidenzia inoltre la necessità di effettuare una valutazione/stima dei cedimenti attesi del corpo rifiuti nel tempo al fine di verificare l’adeguatezza dello spessore dello strato di argilla, dal punto di vista dell’integrità dello stesso, a fronte di eventuali cedimenti differenziali nella fase di gestione post-operativa.

- a.3) Posto che il Proponente ha chiaramente indicato quali sono le caratteristiche minime che i materiali utilizzati per la realizzazione del capping devono avere, si chiede di presentare le schede tecniche di detti materiali artificiali che si intende utilizzare.

NOTA ISTRUTTORIA

In merito all’aspetto relativo alle modalità di connessione tra lotti esauriti e quelli in ampliamento per i quali era stato chiesto alla ditta di chiarire come intendesse garantire la continuità dello strato impermeabilizzante e di quello drenante e delle relative funzionalità, nelle zone di confine tra il lotto 3 ed i lotti 2 e 4 nonché nelle le zone di confine tra il lotto 4 della discarica esaurita e l’ampliamento, si ritiene che la ditta abbia dato seguito a quanto chiesto. Sarà chiaramente necessario vigilare durante la fase realizzativa al fine di verificare che i lavori vengano eseguiti a regola d’arte rispettando la posa dei materiali e gli spessori indicati negli allegati progettuali.

In merito alla richiesta relativa alla motivazione che ha portato il gestore a scegliere lo spessore di 15 cm e la richiesta in merito alla verifica di cedimenti differenziali, il proponente ha fatto gli opportuni

AL DECRETO n. 24 del 19 MAR 2024

approfondimenti in merito, arrivando a modificare lo spessore dello strato minerale compattato da 15 a 20 cm, e quindi più cautelativo in questo senso.

Pur tuttavia, secondo una prassi costruttiva consolidata, e per uniformità alle posizioni assunte a livello regionale in merito alla riprogettazione del capping in applicazione del D.Lgs. 121/20, si ritiene che l'efficace posa e compattazione dell'argilla si ottenga per spessori non inferiori ai 25 cm. a fine compattazione.

In merito alle schede tecniche dei materiali da utilizzare, il proponente ha presentato la documentazione richiesta.

b) Pianificazione settoriale nel Veneto

Si evidenzia che nel SIA, nella disamina della conformità al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), la valutazione risulta essere stata fatta relativamente ai "criteri di esclusione" di cui all'Elaborato D del Piano, ma risulta non esaustiva la valutazione della possibilità di aumento dei volumi di rifiuti conferibili in discarica ai sensi dell'Art. 15, comma 2 della Norma di Piano, rispetto all'aggiornamento approvato con D.G.R. n. 988 del 09/08/2022 e secondo quanto previsto dalle recenti "Linee Guida per l'adeguamento dello strato di copertura superficiale delle discariche secondo le modalità costruttive modificate dal D.Lgs. n. 121/2020, con recupero di volumetria disponibile al conferimento di rifiuti" discusse nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/05/2023; si chiede pertanto al proponente approfondire anche tale aspetto.

NOTA ISTRUTTORIA

Nell'ambito delle integrazioni datate dicembre 2023, in relazione ai motivi di deroga al divieto di cui all'Art. 15, comma 1 delle NTA, il proponente afferma di rientrare nella fattispecie di deroga prevista al comma 2 dello stesso articolo, lettera d, recante "*smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi ... di rifiuti speciali di imprese singole o associate, derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo di produzione di beni, o prodotti da un trattamento di rifiuti.*".

Come evidenziato nel procedimento conclusosi con il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui al decreto n. 31/2021, i motivi di deroga sono giustificati dal fatto che l'impianto di discarica riceve in smaltimento quasi esclusivamente rifiuti del capitolo 19, e che riceve prioritariamente rifiuti prodotti dal limitrofo impianto di inertizzazione di rifiuti, autorizzato con lo stesso provvedimento di AIA di cui al decreto n. 49/2021, Allegato B al soprarichiamato decreto di PAUR.

c) Osservazioni e pareri di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006

Vengano puntualmente controdedotte le osservazioni (di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006) pervenute agli Uffici regionali della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa V.I.A., consultabili all'indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 43/2023.

NOTA ISTRUTTORIA

Il Proponente ha trasmesso le informazioni richieste che si ritengono esaustive.

10. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

In attinenza alla conformità con gli strumenti di pianificazione e programmazione, nello Studio di Impatto Ambientale presentato dal Proponente, vengono sviluppati in maniera adeguata i rapporti tra il progetto e gli strumenti di pianificazione vigenti.

Riassumendo:

- non risultano esserci siti tutelati con decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004;
- l'area non è soggetta a vincolo di tutela ope legis ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett c) e g) del D.Lgs. n. 42/2004;
- non sussistono nell'area interessata dall'intervento vincoli o previsioni derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore o di altri strumenti di pianificazione relativi all'individuazione e tutela di beni architettonici;
- non risulta la presenza di specifici vincoli su beni archeologici presenti nell'area interessata;
- l'intervento di ampliamento non ricade in alcun ambito a pericolosità idraulica, zona di attenzione, aree fluviali, aree a rischio così come individuate perimetrate dal vigente Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (P.G.R.A.).

- l'analisi condotta sulla conformità dell'intervento, con quanto prescritto dal PTCP, si conclude evidenziando che non vi è alcuna preclusione di sorta nei confronti dell'iniziativa in esame;
- non risultano presenti strumenti di pianificazione paesaggistica sull'area interessata;
- l'area in oggetto non risulta inserita in "Siti natura 2000", aree a tutela SIC o ZPS;
- non sussistono dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della parte II^a del codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto che nelle immediate vicinanze;
- nei confronti del P.A.T. e del P.I. del Comune di Zevio (VR) sono verificate in dettaglio nello specifico paragrafo la compatibilità dell'intervento in rapporto alla Carta dei Vincoli, delle invarianti, delle fragilità e delle trasformabilità del territorio. La specifica compatibilità dell'intervento in rapporto al piano urbanistico vigente viene analizzata nei paragrafi di verifica dell'ammissibilità nei confronti della pianificazione comunale rappresentata dal P.I. vigente.

Sulla base di quanto esposto è possibile ritenere che il progetto presenti coerenza con le principali linee di indirizzo degli strumenti di programmazione esaminati.

L'ambito non rientra all'interno di spazi o sistemi soggetti a vincoli o specifiche limitazioni dovute a valenze ambientali individuate dai piani urbanistici vigenti.

A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento.

Per quanto attiene agli *aspetti progettuali*, la documentazione a corredo della domanda, nonché la documentazione integrativa depositata dalla Società proponente, illustrano nel dettaglio le caratteristiche del progetto a garanzia del corretto sviluppo, della sicurezza e del minimo impatto sull'ambiente.

Dal parere espresso da SNAM Rete Gas S.p.A. (acquisito al protocollo regionale 421782 in data 04/08/2023) è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà di SNAM Rete Gas S.p.A.

In rapporto alle *valutazioni di carattere ambientale*, lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali, sia su area vasta che area locale.

La coltivazione della discarica non comporta possibili variazioni al regime idraulico dei corsi d'acqua o, più in generale, nei confronti della sicurezza idraulica dell'ambito locale e territoriale.

Le acque meteoriche provenienti dai piazzali dell'area servizi (pesa, uffici, box di prestoccaggio e vasca lava ruote) sono convogliate direttamente ai serbatoi di stoccaggio del percolato, da cui vengono caricati in autobotti per il trattamento presso impianti autorizzati. Nell'impianto in essere le acque meteoriche provenienti dalle superfici dei lotti e non a diretto contatto col corpo rifiuti, coperte con teli in LDPE vengono convogliate in parte verso il punto di scarico nella Fossa Fontana. Per i lotti di futura realizzazione dell'area di ampliamento autorizzata, le acque meteoriche non potenzialmente inquinate provenienti dalle superfici dei lotti, coperte con teli in LDPE verranno convogliate in parte verso il punto di scarico finale (Fossa Fontana).

I risultati delle analisi previste nel piano di monitoraggio e controllo evidenziano il rispetto dei limiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2006.

Il percolato viene raccolto da un apposito impianto di captazione con l'aiuto del sistema di drenaggio, convogliato in appositi serbatoi di stoccaggio ed infine trasportato tramite autocisterne presso impianti autorizzati al suo smaltimento.

L'intero sistema di gestione delle acque meteoriche e del percolato rimarrà invariato rispetto a quanto finora autorizzato in termini di portata e di numero di scarichi complessivi. Inoltre la configurazione finale non andrà ad incidere sull'estensione dell'attuale superficie impermeabilizzata che rimarrà invariata.

Non si prevede quindi variazione dell'impatto di progetto rispetto all'attuale sulla matrice.

Il Consorzio di Bonifica Veronese, con nota acquisita agli atti in data 13/09/2023 al protocollo 500571, ha provveduto a trasmettere formale rettifica e sostituzione del precedente parere avente protocollo interno n. 11494 del 23/08/2023, evidenziando che, per quanto attiene gli scarichi nella rete idraulica consortile, il Consorzio aveva già regolarmente rilasciato specifica concessione demaniale in data 17/06/2015 - pratica n. 1288/2015-KDEIVI, allegandone copia.

Nelle diverse fasi di esercizio della discarica e nella ricomposizione finale sono previsti adeguati e funzionali sistemi di regimentazione delle acque meteoriche.

AL DECRETO n. 24 del 19 MAR, 2024

In linea generale, l'impatto acustico connesso alle attività indagate risulta piuttosto contenuto sia presso i recettori, sia presso le aree agricole presenti, stanti le quote di lavoro della discarica stessa e le caratteristiche dell'attività, che non prevedono macinazione e/o vagliatura dei materiali, ma la sola movimentazione ed operatività delle macchine operatrici.

L'inquinamento delle acque sotterranee potenzialmente derivante da interferenze con le acque di prima pioggia e le acque reflue prodotte all'interno dell'impianto è da escludersi alla luce dell'attuale sistema di gestione delle acque che rimarrà invariato.

Il Proponente evidenzia che in termini di impatti, con i sistemi di raccolta, collettamento e smaltimento previsti unitamente alla corretta gestione delle attività di esercizio dell'impianto, non si avrà alcun riscontro significativo sulla componente suolo e sottosuolo.

Non prevedendo impatti aggiuntivi sulla componente suolo e sottosuolo e acque sotterranee non si prevede alcuna mitigazione aggiuntiva rispetto alle modalità di gestione dell'attuale discarica già in essere a seguito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021.

In materia di inquinamento acustico e in base alle informazioni fornite, è verosimile prevedere che le emissioni acustiche prodotte dall'attività rispetteranno i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, già oggetto di valutazione a cui è seguito il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021.

Per quanto attiene alla componente biotica, si richiamano, condividono e recepiscono le valutazioni espresse dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV nella propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 277/2023 del 17/11/2023.

Per quanto riguarda la componente vibrazioni, le fonti di vibrazione associabili all'attività delle macchine operatrici, si esauriscono nel breve intorno delle stesse.

Nella sostanza, non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali tali da precludere la realizzazione dell'intervento in questione:

- non si è riscontrato alcun aggravio degli impatti relativi alle componenti territorio, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, beni materiali e patrimonio culturale, paesaggio, biodiversità, rumore;
- in riferimento alla componente popolazione e salute umana, non sono stati rilevati impatti socioeconomici negativi;
- non è prevista immissione o emungimento di risorse idriche superficiali;
- con riferimento alla procedura per la valutazione di incidenza ambientale, si evidenzia che l'analisi effettuata ha dato evidenza che non sono possibili impatti negativi significativi sugli elementi della Rete Natura 2000 riconosciuti o ad elementi ad essi collegati.

Si ritiene che dall'analisi degli impatti potenziali dell'intervento proposto sulle componenti analizzate, questi risultano di entità contenuta, tenuto conto delle misure di mitigazione già attuate dal Proponente a seguito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021.

11. VALUTAZIONI FINALI

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 30/2016;
- la D.G.R. n. 1400/2017;
- la D.G.R. n. 568/2018;

VISTA la domanda di procedura in oggetto e la relativa documentazione progettuale allegata (acquisita in data 26/07/2023 e acquisita al protocollo regionale 402567 e 402571), con la quale Inerteco S.r.l. (con sede legale in località Cà Bianca, 16 - 37059 Zevio (VR), C.F. e P. IVA 02612230231) ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016 (D.G.R. n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, del provvedimento di V.I.A.;

preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

ALLEGATO
AL DECRETO n. 24 del 19 MAR. 2024

Nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute osservazioni e che le stesse sono state oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;

- considerato che nella seduta del 23/11/2023, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi deciso di richiedere al Proponente ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, le integrazioni necessarie per completare la valutazione dell'intervento in oggetto;
- tenuto conto che il Proponente, nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta e che la stessa è stata oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;
- preso atto che nei termini previsti ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (quindici (15) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) non risultano pervenute osservazioni;
- vista la normativa statale e regionale relativa alla Rete Natura 2000; D.P.R. 357/1997, la D.G.R. n. 2299/2014 sostituita dalla D.G.R. n. 1400/2017;
- considerato che il Proponente ha presentato la relazione di screening di valutazione di incidenza, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "habitat") e della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017;
- considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la "Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza";
- preso atto dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 277/2023 del 17/11/2023, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;
- visto esaminato e valutato lo Studio di Impatto Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
- valutato che l'analisi degli impatti dell'intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta trascurabile sulle diverse componenti ambientali;
- valutato che, per quanto concerne la viabilità, l'incidenza nel nuovo progetto rispetto a quanto già autorizzato, sarà determinata dal prolungarsi nel tempo di tale impatto senza che vi siano aumenti di flusso, rispetto a quelli già valutati nel procedimento conclusosi con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31/2021;
- valutate le caratteristiche del progetto di coltivazione e di ricomposizione ambientale e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
- considerato che l'intervento così come proposto risulta localizzato in un'area in cui non sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;
- considerato che il proponente, vista la tipologia di attività e le modalità con cui la stessa verrà condotta, non ritiene necessaria alcuna ulteriore misura di mitigazione rispetto a quelle già proposte in progetto;
- considerato che dall'analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l'adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;
- considerato che, in merito all'aspetto relativo alle modalità di connessione tra lotti esauriti e quelli in ampliamento, per i quali era stato chiesto alla ditta di chiarire come intendesse garantire la continuità dello strato impermeabilizzante e di quello drenante e delle relative funzionalità, nelle zone di confine tra il lotto 3 ed i lotti 2 e 4 nonché nelle le zone di confine tra il lotto 4

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 24 del 19 MAR, 2024

della discarica esaurita e l'ampliamento, si ritiene che la ditta abbia dato seguito a quanto chiesto;

- valutato quindi che il proponente nel PMC dovrà prevedere i controlli atti a verificare che durante la fase realizzativa i lavori vengano eseguiti a regola d'arte rispettando la posa dei materiali e gli spessori indicati negli allegati progettuali in particolare nelle zone di confine tra il lotto 3 ed i lotti 2 e 4 nonché nelle le zone di confine tra il lotto 4 della discarica esaurita e l'ampliamento
- considerato che in merito alla richiesta relativa alla motivazione che ha portato il gestore a scegliere lo spessore di 15 cm e la richiesta in merito alla verifica di cedimenti differenziali, il proponente ha fatto gli opportuni approfondimenti in merito, arrivando a modificare lo spessore dello strato minerale compattato da 15 a 20 cm, e quindi più cautelativo in questo senso;
- valutato in ogni caso che, secondo una prassi costruttiva consolidata, e per uniformità alle posizioni assunte a livello regionale in merito alla riprogettazione del capping in applicazione del D.Lgs. n. 121/20, si ritiene che l'efficace posa e compattazione dell'argilla si ottenga per spessori non inferiori ai 25 cm. a fine compattazione;
- tenuto conto degli apporti e delle valutazioni svolte dagli Uffici Regionali, in particolare dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale, dalla U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia circolare, nonché da ARPAV;

tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il rappresentante della Direzione Uffici territoriali per il Dissesto Idrogeologico, il rappresentante della Direzione Infrastrutture e Trasporti, il rappresentante della Direttore Direzione Pianificazione Territoriale, il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A.) preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sugli interventi di adeguamento del progetto alle Linee Guida della Regione del Veneto del 12/05/2023, sull'applicazione del D.Lgs. n. 121/2020, inerente la copertura definitiva, della discarica ubicata in Comune di Zevio (VR), località Cà Bianca, alla società Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231), dando atto delle risultanze della Istruttoria Tecnica n. 277/2023 del 17/11/2023, condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV.

Il Segretario
del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
F.to Daniela Nalin

Visto: Il Presidente
del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
F.to dott. Luca Marchesi

Il Vice- Presidente
del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
F.to avv. Cesare Lanna

Il Direttore della
U.O. Valutazione Impatto Ambientale
F.to ing. Lorenza Modenese

ASOC. SAN M. I. ...
DECRETO N. 22 DEL 22/05/2024



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 142 DEL 14/05/2024

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata ai punti 5.1, 5.3, 5.4 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Società INERTECO S.r.l. - Discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile – e impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicati in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR).
Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016 relativo al progetto *“Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02/07/2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, autorizzato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021”*.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito della modifica sostanziale di cui al progetto: *“Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02/07/2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, autorizzato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021”* presentato dalla società INERTECO S.r.l. (Codice progetto: 42/2023)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Provvedimenti amministrativi di riferimento

DATO ATTO che con il decreto del Direttore regionale dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31 del 28.09.2021 è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), relativamente al progetto di *“Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020”*, comprensivo dei seguenti titoli:

- provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e contenzioso n. 25 del 03.09.2021, Allegato A al provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
- provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 – sexies del D. Lgs. n. 152/2016 di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 49 del 09.09.2021, Allegato B al provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

DATO ATTO che con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 181 del 30/6/2022 sono stati prorogati di 9 mesi i termini per la sostituzione dell'impianto per il

trattamento chimico-fisico dei rifiuti;

DATO ATTO che con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 53 del 28/02/2024 è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale in relazione a:

- approvazione del progetto di gestione dei gas di discarica trasmesso dal Gestore in data 24/03/2022, trasmesso in ottemperanza alla CA n. 2 del Parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 154 del 16/06/2021, Allegato A al decreto VIA n. 25/2021;
- introduzione delle operazioni di recupero R13 ed R12 in recepimento della comunicazione di modifica non sostanziale del 9/08/2023;
- approvazione del nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 11 datato febbraio 2024;

Iter procedura art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006

PREMESSO che in data 26/07/2023, acquisita al prot. regionale con nota nn. 402567 e 402571 in data 26/07/2023, la società Inerteco S.r.l., con sede legale in località Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P. IVA 02612230231, ha presentato domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016;

DATO ATTO che la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, con nota prot. n. 406520 del 28/07/2023, ha comunicato al proponente ed agli Enti e Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della documentazione e degli elaborati progettuali trasmessi dal proponente ed ha contestualmente richiesto la verifica della completezza della stessa documentazione.

DATO ATTO che in riscontro alla suddetta comunicazione, sono pervenute agli uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. (nei termini previsti dall' art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006), le seguenti richieste di integrazioni ritenute necessarie al fine del rilascio degli atti richiesti:

- Consorzio di Bonifica Veronese (acquisita al protocollo regionale 451832 in data 24/08/2023);

DATO ATTO che con nota prot. n. 471595 del 01/09/2023, gli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno formalizzato al Proponente la richiesta di integrazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti al prot. n. 500571 in data 13/09/2023, il Consorzio di Bonifica Veronese ha provveduto a trasmettere formale rettifica e sostituzione del precedente parere avente protocollo interno n. 11494 del 23/08/2023, evidenziando che, per quanto attiene gli scarichi nella rete idraulica consortile, il Consorzio aveva già regolarmente rilasciato specifica concessione demaniale in data 17/06/2015 - pratica n. 1288/2015-KDEIVI, allegandone copia;

PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti al prot. n. 507911 in data 18/09/2023, la Società proponente, anche in ragione di quanto indicato dal Consorzio di Bonifica Veronese, ha dato formale riscontro a quanto richiesto con nota del 01/09/2023;

DATO ATTO che, conclusa la verifica della completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, con nota prot. n. 518692 del 25/09/2023 ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1, lett e) del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che con nota acquisita al protocollo regionale 421782 in data 04/08/2023, SNAM Rete Gas S.p.A. ha comunicato che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà di SNAM Rete Gas S.p.A.;

PRESO ATTO che il proponente, come comunicato anticipatamente con nota acquisita agli atti con prot. n. 516446 in data 22/09/2023 ha provveduto, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, alla

presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A. presso la Sala Consiliare del Comune di Zevio (VR) in data 12/10/2023, sia in presenza che contestualmente in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma GoToWebinar;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) risultano pervenute le seguenti osservazioni:

- Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), prot. reg. n. 586390 del 27/10/2023;
- Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), prot. reg. n. 589558 del 30/10/2023;

DATO ATTO che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 30/10/2023, ha svolto un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento;

DATO ATTO che nella seduta del 23/11/2023, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi deciso di richiedere al Proponente, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, le integrazioni necessarie per completare la valutazione dell'intervento in oggetto, notificate allo stesso con nota n. 634957 del 28/11/2023;

DATO ATTO che con nota acquisita al protocollo regionale ai nn. 6809, 681549, 681532, 681535 in data 22/12/2023, il Proponente, nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta, e che la stessa è stata oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio incaricato;

CONSIDERATO che la documentazione integrativa relativa al procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale della U.O. VIA e che nei termini previsti ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (quindici (15) giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) non risultano pervenute osservazioni;

DATO ATTO che con nota prot. n. 24555 del 16/01/2024 gli uffici regionali competenti hanno convocato la Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e richiesti dal proponente e comunicato, contestualmente, che la prima seduta, relativamente al rilascio del solo parere relativo alla compatibilità ambientale, si sarebbe tenuta in forma simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, per il giorno 28/02/2024;

VISTO il parere n. 232 in data 28/02/2024 con il quale il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 28/02/2024, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sugli interventi di adeguamento del progetto alle Linee Guida della Regione del Veneto del 12/05/2023, sull'applicazione del D.Lgs. n. 121/2020, inerente la copertura definitiva della discarica ubicata in Comune di Zevio (VR), località Cà Bianca, alla società Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231), dando atto delle risultanze della Istruttoria Tecnica n. 277/2023 del 17/11/2023, condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;

PRESO ATTO degli esiti della prima seduta della seduta della Conferenza di Servizi, svoltasi in modalità telematica in data 28/02/2024 ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, che si è determinata favorevolmente all'unanimità delle Amministrazioni presenti e aventi diritto di voto, in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in argomento, facendo proprio il parere favorevole n. 232 del 28/02/2024 del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

VISTO che con decreto n. 24 del 19/02/2024 il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata "Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02/07/2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo

all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, autorizzato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021. Adeguamento del progetto alle Linee Guida della Regione del Veneto del 12/05/2023, sull'applicazione del D.Lgs. n. 121/2020, inerente la copertura definitiva", da localizzarsi in comune di Zevio (VR), presentata dalla Società Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231);

PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14-ter della L. n. 241/1990 ed alla DGR n. 568/2018, che nel corso della seconda seduta del 2/04/2024, convocata con nota n. 128018 del 12/03/2024, presieduta dal direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, i cui esiti sono stati trasmessi con nota n. 183364 in data 12/04/2024, si è determinata favorevolmente, sulla base delle posizioni prevalenti, al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e del provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, secondo le condizioni e prescrizioni ivi indicate;

DATO ATTO che nell'ambito della seduta della Conferenza di Servizi del 2/04/2024 è emersa la necessità di acquisire, prima del rilascio del provvedimento di AIA, il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato sulla base delle osservazioni espresse da ARPAV nel corso della seduta stessa, nonché acquisire alcuni elaborati AIA aggiornati, trasmessi da parte del proponente con nota del 16/04/2024, assunta al prot. n. 197698 in data 22/04/2024;

DATO ATTO che con nota n. 39089 del 29/04/2024, assunta al prot. n. 209931 in data 30/04/2024, ARPAV ha comunicato il proprio parere favorevole sui capitoli nn. 2 e 5 del PMC Rev 11b datati aprile 2024 trasmesso in data 16/04/2024, "*subordinatamente alla necessità di modificare alcune correzioni apportate dal gestore al capitolo 5, relativo alla gestione post-operativa*";

Considerazioni finali e conclusioni

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:

- di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi nella seduta del 2/04/2024
- di rilasciare alla Società Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231), l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito della modifica sostanziale di cui al progetto: "*Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02/07/2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, autorizzato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021. Adeguamento del progetto alle Linee Guida della Regione del Veneto del 12/05/2023, sull'applicazione del D.Lgs. n. 121/2020, inerente la copertura definitiva*", nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che la Società proponente risulta certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015, N.Certificato: EMS-3523/S Emesso il 25-05-2005 in corso di validità al 10/04/2024;

DATO ATTO che il provvedimento di AIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal c. 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, va ricompreso nel Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale di conclusione del procedimento attivato dalla Proponente Società Inerteco S.r.l.;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il sottoscritto Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica in qualità di Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale

	competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);
VISTE	le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016, e ss.mm.ii.
VISTA	la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
VISTI	i D.D. Lgs. n. 36/2003 e n.152/2006, e ss.mm.ii.;
VISTA	la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;
VISTE	la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
VISTA	la DGRV n. 568/2018 recante la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
VISTA	la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta del 2/04/2024;
3. di rilasciare alla Società Inerteco S.r.l. (C.F./P. IVA 02612230231), con sede legale in Via Ca' Bianca 16 in comune di Zevio (VR), l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività IPPC di cui ai punti 5.1, 5.3, 5.4 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, a seguito della modifica sostanziale di cui al progetto *"Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02/07/2019 nell'ambito dell'iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all'ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, autorizzato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021. Adeguamento del progetto alle Linee Guida della Regione del Veneto del 12/05/2023, sull'applicazione del D.Lgs. n. 121/2020, inerente la copertura definitiva."* relativamente all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile – e impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicati in comune di Zevio (VR) in Via Ca' Bianca 16 e catastalmente censita al censuario del Comune di Zevio al Foglio Foglio 25, Mappali 749 (impianto inertizzazione), 580, 241 e 687p (box e serbatoi percolato) e Mappali 750, 753, 765, 507, 756p, 137p, 762, 759, 687p, 688, 686, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la Società Inerteco S.r.l. (C.F./P. IVA 02612230231), è Gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato);
6. di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento esplicherà efficacia, anche in termini temporali, dalla data del PAUR nel quale il presente atto verrà compreso;
7. di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le seguenti prescrizioni:
 - 7.1. il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data del PAUR, in quanto risulta essere certificato ai sensi della norma UNI EN-ISO 14001:2004;

- 7.2. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dalla data del provvedimento di PAUR; nel caso in cui la "nuova" validità dell'AIA intervenga trascorsi i 10 (dieci) anni dal rilascio dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare istanza di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'Art. 29-octies entro i 90 giorni successivi ad una delle comunicazioni di cui al successivo punto 7.3, salvo proroga concessa dall'Autorità competente sulla base di motivata istanza del soggetto interessato, nel qual caso si applica quanto previsto all'art. 29-octies, comma 11; diversamente si applica quanto previsto all'art. 29-octies, comma 5;
- 7.3. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo;
8. di dare atto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende le seguenti autorizzazioni ambientali sostituite ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quarter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:
- 8.1. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 del D.Lgs. 152/2006), comprensiva del:
- 8.1.1. approvazione del progetto di "Adeguamento del progetto alle Linee Guida della Regione del Veneto del 12/05/2023, sull'applicazione del D.Lgs. n. 121/2020, inerente la copertura definitiva." di cui all'istanza assunta al prot. n. 402567 e 402571 in data 26/07/2024, come integrato con documentazione assunta al prot. n. 507911 in data 18/09/2024, al prot. nn. 6809, 681549, 681532, 681535 in data 22/12/2023 e al prot. n. 197698 in data 22/04/2024 e autorizzazione alla realizzazione delle opere previste dal progetto medesimo;
- 8.1.2. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (operazioni di cui agli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006), come elencate al paragrafo A (Operazioni Autorizzate) dell'**Allegato A** al presente provvedimento;
- 8.2. autorizzazione allo scarico relativamente ai punti elencati al paragrafo I (Emissioni in Acqua) dell'**Allegato A** al presente provvedimento
- 8.3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente ai punti elencati al paragrafo H (Emissioni in Atmosfera) dell'**Allegato A** al presente provvedimento
9. di prescrivere che il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Verona, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del provvedimento di PAUR, salvo proroga concessa dalla Provincia competente per territorio sulla base di motivata istanza del soggetto interessato, l'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell'attività autorizzata con l'estensione delle medesime al nuovo provvedimento di Autorizzazione. Suddette Garanzie devono essere conformi alle prescrizioni ed allo schema allegati alla DGRV n. 2721 del 29.12.2014, ovvero alle modalità indicate dalla Provincia di Verona. Al fine del calcolo delle Garanzie Finanziarie, l'importo va calcolato:
- 9.1. in relazione all'attività di discarica, partendo dalle pertinenti voci del Piano Economico Finanziario – REV.02 datato Marzo 2024, allegato alla nota trasmessa mezzo PEC in data 19/03/2024 e assunta al prot. n. 142162 in data 20/03/2024;
- In occasione del rinnovo delle garanzie finanziarie, prestate a copertura dell'attività di discarica, l'importo delle stesse potrà essere ricalcolato – nei limiti di quanto stabilito dalla DGRV n. 2721/2014 - su istanza del soggetto interessato, corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese effettuate, purché quest'ultime siano complessivamente congruenti – relativamente al periodo considerato – con quelle previste dal Piano finanziario vigente e fatto salvo quanto di seguito previsto.
- L'importo della garanzia finanziaria prestata a copertura dell'attività di gestione post – operativa della discarica dovrà essere adeguato opportunamente qualora la produzione di percolato, calcolata sui 5 anni precedenti, sia significativamente maggiore (> 5%) rispetto alle stime del Piano finanziario riconosciuto con il presente provvedimento.

- 9.2. in relazione all'attività di inertizzazione, non avendo il gestore distinto i volumi in stoccaggio dei rifiuti pericolosi da quelli dei rifiuti non pericolosi, l'importo da garantire dovrà essere riferito alla condizione più gravosa, ovvero quella corrispondente alla volumetria utile interamente occupata da rifiuti pericolosi. Le garanzie dovranno essere prestate in conformità al modello allegato alla DGRV n. 2721/2014, ovvero in conformità alle indicazioni della competente Provincia di Verona, la quale è tenuta a verificarne la conformità.
10. di dare atto che, sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, al Comune di Zevio e ad ARPAV la data di attuazione delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al presente provvedimento; tale comunicazione non potrà avvenire prima dell'accettazione da parte della Provincia competente per territorio delle Garanzie Finanziarie di cui al precedente punto 9, e comunque non più tardi di 12 mesi dalla data di cui al precedente punto 6, salvo proroga concessa dall'Autorità competente sulla base di motivata istanza del soggetto interessato, pena la decadenza dell'approvazione del progetto di modifica sostanziale oggetto di questo provvedimento. A decorrere dalla data di attuazione delle prescrizioni di cui sopra, le prescrizioni riportate nell'Allegato A al presente provvedimento sostituiscono quelle contenute nel decreto del Direttore regionale della Direzione Ambiente e transizione ecologica n. 49 del 9/09/2021, allegato B al decreto del Direttore regionale dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31 del 28/09/2021, nonché quelle contenute nei successivi decreti regionali di modifica richiamati in premessa. Rimangono in ogni caso valide e legittime tutte le approvazioni relative a modifiche dell'installazione assentite con i medesimi provvedimenti;
11. di dare atto che il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
- 11.1. **Allegato A:** Prescrizioni e condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della della discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile – e impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicati in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR);
- 11.1.1. **Allegato A1:** ELENCO CODICI EER RIFIUTI AUTORIZZATI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA (Punto 18 dell'Allegato A);
- 11.1.2. **Allegato A2:** ELENCO CODICI EER RIFIUTI AUTORIZZATI AL CONFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI INERTIZZAZIONE (Punto 31 dell'Allegato A);
12. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
13. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
14. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
15. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Dott. Paolo Giandon
(Firmato digitalmente)



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

della discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile – e impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicati in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR)

A. Operazioni Autorizzate

1. Il Gestore è autorizzato a svolgere presso l'impianto l'attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 delle tipologie di rifiuti richiamate ai paragrafi E e G di seguito specificate:
 - 1.1. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1);
 - 1.2. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) del percolato prodotto dal corpo discarica, nonché delle acque meteoriche di percolazione dell'area servizi, nelle apposite cisterne delle aree Z1 e Z2, come individuate nella planimetria C11 e nella scheda C12 della modulistica AIA;
 - 1.3. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) dei rifiuti conferiti prima del loro definitivo deposito in discarica negli appositi box dell'area Z3, come individuata nella planimetria C11 e nella scheda C12 della modulistica AIA;
 - 1.4. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) mediante l'utilizzo di rifiuti per la formazione dello strato di drenaggio del biogas e di rottura capillare del capping della discarica;
 - 1.5. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) delle tipologie di rifiuti utilizzate per le succitate operazioni di recupero (R5) in uno o più box appositamente dedicati di cui alla precedente lettera c): sarà cura del tecnico responsabile far apporre, di volta in volta, idonea cartellonistica atta ad individuare i box destinati alle operazioni R13, distinguendoli da quelli destinati alle operazioni D15;
 - 1.6. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento chimico – fisico di "inertizzazione" (D9-R12); tale attività è comprensiva dell'attività di miscelazione dei rifiuti prima del loro trattamento che può essere effettuata sia nei box di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, sia nella fossa di premiscelazione/omogeneizzazione all'uso dedicata; i rifiuti sottoposti ad attività di recupero R12 sono destinati esclusivamente ad essere avviati a deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o sale presso depositi sotterranei esteri autorizzati ad effettuare operazioni di recupero R5 e non ad altre tipologie di impianti di recupero di materia autorizzati alla cessazione della qualifica di rifiuto;
 - 1.7. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e di messa in riserva (R13) dei rifiuti conferiti prima del trattamento di inertizzazione negli appositi box e silos delle aree Z4 e Z5, come individuate nella specifica planimetria individuata al successivo Punto 5; sarà cura del tecnico

responsabile far apporre, di volta in volta, idonea cartellonistica atta ad individuare i box destinati alle operazioni R13, distinguendoli da quelli destinati alle operazioni D15;

- 1.8. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e di messa in riserva (R13) dei rifiuti in uscita dal trattamento di inertizzazione negli appositi box dell' area Z4, come individuata specifica nella planimetria individuata al successivo Punto 5; sarà cura del tecnico responsabile far apporre, di volta in volta, idonea cartellonistica atta ad individuare i box destinati alle operazioni R13, distinguendoli da quelli destinati alle operazioni D15;

B. Quantitativi Autorizzati

2. E' ammesso in discarica lo smaltimento in D1 delle tipologie di rifiuti richiamate al paragrafo E, nel rispetto dei criteri di ammissibilità individuati nello stesso paragrafo e fino al completamento della volumetria utile residua che al 31.12.2022 risulta pari a circa 121.000 m3, aumentata di complessivi 50.145 m3 in forza dell'approvazione del progetto di ampliamento di cui al punto n+6.1.1 del decreto.
3. I quantitativi massimi trattabili in D9/R12 nell'impianto di inertizzazione sono i seguenti:
 - 3.1. 340 Mg/giorno;
 - 3.2. 80.000 Mg/anno.
4. I quantitativi massimi di rifiuti stoccabili in D15/R13 all'interno dell'intera installazione sono i seguenti:
 - 4.1. Area Z1 - silos (percolato): 270 Mg
 - 4.2. Area Z2 – silos (percolato): 150 Mg
 - 4.3. Area Z3 – box esterni (rifiuti in ingresso alla discarica): 600 Mg
 - 4.4. Area Z4 – box in buca (rifiuti in ingresso all'inertizzatore): 670 Mg
 - 4.5. Area Z4 – silos (rifiuti in ingresso all'inertizzatore) 168 Mg
 - 4.6. Area Z4 – box fuori terra (rifiuti in uscita dall'inertizzatore) 1800 Mg

per un totale di 3.658 Mg rifiuti (ivi compresi eventuali rifiuti presenti nella fossa di premiscelazione/omogeneizzazione all'uso dedicata).

C. Organizzazione/Layout

5. La gestione dell'impianto deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività di gestione e stoccaggio come descritte nelle planimetrie di cui alle tavole:
 - 5.1. Gestione dei Rifiuti: Scheda C11 – Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio di materie e rifiuti, datata Aprile 2024, nella versione assunta al prot. n. 197698 in data 22/04/2024;
 - 5.2. Gestione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento: Scheda B21 - Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica datata settembre 2020, nella versione assunta al prot. n. 197698 in data 22/04/2024:
 - 5.2.1. Tavola 2.10 - Stato di progetto planimetria sistema di gestione delle acque
 - 5.2.2. Tavola 2.12 - Stato di progetto planimetria sistema di monitoraggio;
 - 5.3. Gestione delle emissioni in Atmosfera: Scheda B20 - Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera datata aprile 2024, nella versione assunta al prot. n. 197698 in data 22/04/2024;
 - 5.4. Individuazione dei punti di origine delle emissioni rumorose: Scheda B23 - Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore datata settembre 2020.

D. Costruzione, avvio e sistemazione finale della discarica

6. Per quanto riguarda le modalità realizzative delle nuove opere, ovvero delle opere non ancora eseguite (o comunque non ancora definitivamente collaudate), ivi comprese le opere di sistemazione finale della discarica, il gestore dovrà attenersi al progetto approvato con decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31 del 28/09/2021, come modificato dal progetto di modifica del sistema di gestione del gas di discarica di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 53 del 28/02/2024 nonché da quanto previsto dal progetto approvato con il presente provvedimento; inoltre, con riferimento alla

porzione di discarica approvata con DGRV n. 44 del 18.01.1999 (lotti nn. 2, 3 e 4), per quanto ancora applicabile, il gestore dovrà attenersi al piano di adeguamento ex art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003 approvato con DGR 1741 del 18 giugno 2004, nonché alle prescrizioni del parere della Commissione tecnica regionale – Sez. Ambiente n. 3215 del 18 maggio 2004 allegato alla medesima deliberazione.

7. Le quote di massima baulatura dei rifiuti che dovranno essere prese come riferimento per il collaudo del capping della porzione di discarica approvata con DGRV n. 44/1999 sono quelle determinate nel rilievo del dicembre 2016 e riportate nella corrispondente tavola grafica allegata alla relazione di variante approvata sulla base del parere della C.T.R.A. n. 4023 del 23.02.2017. Per ciascun sub lotto di detta porzione, al termine della realizzazione del capping, dovranno essere eseguiti appositi rilievi semestrali relativi al comportamento dell'assestamento del corpo della discarica; gli esiti di detti rilievi dovranno essere riportati nelle relazioni periodiche del PMC e confrontati con le stime dei cedimenti contenute nella documentazione di variante oggetto di valutazione. Il numero di punti di monitoraggio ove eseguire la misura degli abbassamenti del corpo rifiuti deve essere non inferiore a 4 per ettaro, in conformità a quanto previsto dalle linee guida del Comitato Tecnico Discariche del 1997.
8. Per quanto riguarda le modalità di realizzazione dello strato di drenaggio del gas e di rottura capillare ricompreso nel pacchetto di impermeabilizzazione della discarica di cui trattasi, devono essere adottate le modalità operative individuate dal Gestore nella variante non sostanziale comunicata con nota del 28 novembre 2013 (acquisita al prot. reg. n. 537321 del 9 dicembre 2013); in particolare si specifica che i rifiuti che potranno essere utilizzati a tale scopo, oltre a rispettare i limiti di accettabilità individuati al successivo paragrafo E, dovranno avere le seguenti caratteristiche: permeabilità $k \geq 1 \times 10^{-4}$ m/s e percentuale (< 20%) del passante al setaccio n. 200, ossia $\varnothing 0.075$ mm.
9. Per la copertura della discarica potrà essere utilizzato il terreno vegetale escavato nell'ambito dei lavori di realizzazione dei lotti solo ed esclusivamente se conforme, fatto salvo il rispetto dei valori di fondo naturale, alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è tenuta inoltre a separare fisicamente i cumuli di terreno idoneo alla realizzazione del capping da quelli di terreno non idoneo.
10. Il terreno vegetale scavato nei lotti 6 e 7, risultato non conforme alla colonna A ma conforme alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. potrà essere utilizzato per la realizzazione delle coperture giornaliere delle celle di lavorazione della discarica e/o destinato ad aree industriali e/o commerciali esterne nel rispetto delle norme vigenti in materia di terre e rocce da scavo.
11. Il compost che potrà essere miscelato, come ammendante, al terreno vegetale nella realizzazione del capping finale della discarica dovrà rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla vigente normativa in materia di fertilizzanti (Legge n. 75/2010 e ss.mm.ii.).
12. E' fissato al 31/12/2026 salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della volumetria di progetto e quindi per la fine dei conferimenti dei rifiuti in discarica dei lotti non ancora ricomposti (1, 5, 6, 7 e le attigue porzioni del lotto 3).
Al termine dei conferimenti deve essere posta in essere la copertura provvisoria della discarica, anche per singolo lotto, che deve essere realizzata secondo le indicazioni di cui al Paragrafo 2.4.3 dell'Allegato 1 al D.lgs. n. 36/2003.
Il raggiungimento della volumetria di progetto, il conseguente termine dei conferimenti ed il completamento della copertura provvisoria deve essere comunicato a questa Amministrazione e alle autorità di controllo, anche per singoli lotti, accompagnato da idonea documentazione tecnica (rilievi topografici, schede tecniche/descrizione delle caratteristiche dei materiali utilizzati per la copertura, ecc...).
13. Il gestore è tenuto a comunicare agli Enti interessati, anche per singoli lotti/stralci, l'avvio dei lavori di sistemazione finale della discarica, non prima di 24 mesi, ma non oltre 36 mesi dall'ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica. Alla comunicazione dell'inizio dei lavori del capping del singolo lotto/stralcio il gestore dovrà allegare:
 - 13.1. una dichiarazione del D.L. attestante che gli assestamenti sono tali da non compromettere l'integrità del futuro pacchetto di chiusura, corredata dal riepilogo di tutte le misure topografiche effettuate a partire dalla data di comunicazione del raggiungimento delle massime quote di baulatura;

- 13.2. una relazione del D.L. con individuazione dei volumi di materiali/rifiuti eventualmente utilizzati per colmare i locali avvallamenti e comprensiva delle relative caratteristiche geotecniche;
 - 13.3. un rilievo topografico, eseguito da idoneo tecnico abilitato, comprensivo di un adeguato numero di sezioni contenenti il confronto delle quote definitive raggiunte da prendere a riferimento per il successivo collaudo del capping con le quote di progetto;
 - 13.4. la lettera di incarico al collaudatore dei lavori di ricomposizione, debitamente firmata, per accettazione, dal relativo professionista;
 - 13.5. un cronoprogramma relativo alle tempistiche di avanzamento dei lavori di ricomposizione, da completarsi entro i successivi 36 mesi, comprensivo di un calendario di massima delle verifiche e delle prove da effettuare nel corso del collaudo (il gestore è comunque tenuto a comunicare ad ARPAV l'effettuazione di dette verifiche con almeno 15 giorni di preavviso).
14. Qualora, a seguito del controllo topografico sopra richiamato, sia ravvisata una difformità rispetto alle geometrie di progetto approvate, il Gestore è tenuto al rispetto delle geometrie di progetto mediante l'asportazione dei rifiuti in eccedenza e al conferimento degli stessi, a proprie spese, presso altri settori/lotti della discarica in coltivazione, ove presenti, ovvero presso impianti terzi autorizzati. E' ritenuta applicabile una tolleranza rispetto alle quote di progetto $\leq 0,1$ m. L'eventuale necessità di rimozione di rifiuti dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e agli Enti di controllo.
15. Entro sessanta giorni dal completamento della copertura finale il Gestore, salvo proroga concessa su motivata istanza dello stesso Gestore, è tenuto a presentare a Regione, Provincia, ARPAV e al Comune di Zevio la seguente documentazione:
- 15.1. la dichiarazione del D.L. attestante la regolare esecuzione dei lavori e la conformità delle opere realizzate al progetto approvato (anche per singoli lotti/stralci);
 - 15.2. il certificato di collaudo funzionale (in corso d'opera) delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000 comprensivo di tutti gli esiti delle verifiche effettuate e corredato dalla relativa documentazione (anche per singoli lotti/stralci);
 - 15.3. una relazione del Tecnico Responsabile ex art. 28 della L.R. n. 3/2000 attestante la piena efficienza di tutti gli impianti ed i presidi ambientali della discarica (sistema di drenaggio delle acque meteoriche, raccolta e stoccaggio del percolato, impianti di irrigazione e antincendio, viabilità, recinzione, cancello, mascherature, rete di controllo delle acque sotterranee, etc..);
 - 15.4. una relazione in merito agli esiti del Piano di Monitoraggio e Controllo, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale; tale relazione dovrà altresì documentare ed attestare l'assenza di contaminazione della falda dovuta alla discarica;
 - 15.5. una specifica dichiarazione del legale rappresentante, da effettuarsi anche nelle forme dell'autocertificazione prevista dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante la disponibilità finanziaria delle risorse economiche necessarie per coprire tutti i costi della gestione post – operativa della discarica come individuati nel Piano finanziario approvato;
16. La procedura di chiusura della discarica ex art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003 potrà essere attivata a seguito del completamento della copertura della discarica nella configurazione approvata con questo provvedimento e certificata/collaudata secondo quanto prescritto al punto precedente;
17. La gestione post-operativa della discarica dovrà avvenire per un periodo di almeno trenta anni ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs. n.36/2003. La fine del periodo di gestione post - operativa deve essere proposta dal gestore secondo le previsioni dell'Art. 13, comma 6-bis del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.

E. Tipologie di rifiuti conferibili in discarica e criteri di ammissibilità

18. I rifiuti conferibili in discarica sono quelli non pericolosi e pericolosi (purché stabili e non reattivi), a prevalente matrice inorganica e non putrescibile identificati, mediante codifica EER a 6 cifre, con relativa descrizione merceologica, nell'**Allegato A1** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
19. Ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 45/2019 i rifiuti conferibili in D1 potranno provenire sia dall'adiacente impianto di inertizzazione sia da impianti di trattamento terzi. In entrambi i casi i rifiuti conferiti in discarica dovranno provenire prioritariamente dal trattamento di rifiuti prodotti nel territorio regionale veneto da imprese singole o associate. Potranno essere altresì conferiti, anche in D1, i rifiuti prodotti da Inerteco, classificabili con il CER 170504, che deriveranno dalla rimozione dei terreni con materiali antropici rinvenuti nell'area posta ad est della discarica e nell'ambito della fascia di asservimento (pari a 12 m rispetto all'asse) del metanodotto SNAM Mestre-Cremona.
- All'interno della suddetta fascia asservita/sicurezza dai gasdotti, nessun lavoro – ivi compresa la rimozione dei rifiuti suindicati - potrà essere effettuato senza preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici dell'Unità Esercente Snam Rete Gas S.p.A. di Verona, per definire le fasi dei lavori previsti, l'effettuazione del picchettamento delle condotte, la sottoscrizione del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto l'eventuale nominativo della impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice (individuate da Inerteco S.r.l.) e concordare la presenza del personale Snam Rete Gas durante l'esecuzione di lavori autorizzati.
20. In relazione a quanto previsto dalla medesima L.R. n. 45/2019 e dalle pertinenti Linee guida del Comitato regionale VIA approvate nella seduta del 03.06.2020 deve essere garantita ogni anno da parte del Gestore una riserva di volume utile pari al 20%, calcolato sul volume residuo rilevato e certificato dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di ARPAV, da destinare allo smaltimento dei rifiuti prodotti a seguito di emergenze derivanti da eccezionali eventi atmosferici e calamità naturali che interessano il territorio regionale.
21. I rifiuti conferiti in discarica dovranno rispettare i criteri di accettabilità di cui all'art. 7-quinquies del D.lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.; il riferimento per la conformità del test di cessione è la Tabella 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., con le seguenti deroghe, come riconosciute sulla base del favorevole parere della C.T.R.A. n. 3688 del 28 luglio 2010 e, successivamente, confermate nel parere della C.T.R.A. n. 3932 del 19.06.2014:

PARAMETRO	VALORI LIMITE CONCESSI IN DEROGA (mg/l)
Cromo totale	3,0
Molibdeno	3,0
Nichel	3,0
Antimonio	0,20
Selenio	0,15
Zinco	15
Fluoruri	45
DOC	1.000
TDS	20.000

Il limite di concentrazione per il parametro DOC, come sopra derogato, si applica anche ai codici EER di cui alle lettere a) e b) della nota (*) della tabella 5 dell'allegato 4 al D. Lgs. n. 36/2003 nelle more della definizione da parte dello Stato del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase "... purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche" riportata nella medesima nota.

22. Nei lotti 3 e 4 della discarica, già colmati e parzialmente ricomposti, è ammesso – solo a seguito di naturali assestamenti del corpo rifiuti il conferimento in D1 di volumi residuali delle tipologie di rifiuto con le seguenti precisazioni:
- 22.1. nel lotto 3 i rifiuti conferiti dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità della tabella 5 dell'Allegato 4 al D. Lgs. n. 36/2003, fatte salve le porzioni del medesimo lotto che ricadono al di sopra dell'impermeabilizzazione di separazione tra vecchia e nuova discarica alle quali si applicano le deroghe di cui al precedente punto 21;

- 22.2. nel lotto 4, non adeguato al D. Lgs. n. 36/2003 per il ridotto franco di falda, potranno essere utilizzati esclusivamente rifiuti inerti conformi ai criteri di accettabilità previsti dall'art. 7 - quater del D. Lgs. n. 36/2003, fatte salve le porzioni del medesimo lotto che ricadono al di sopra dell'impermeabilizzazione di separazione tra vecchia e nuova discarica alle quali si applicano le deroghe di cui al precedente punto 21.
23. Le indicazioni di cui al precedente punto 22 si applicano anche ai rifiuti di cui alle tipologie indicate in **Allegato A1**, utilizzabili in R5 per la realizzazione dello strato di drenaggio e rottura capillare del capping della discarica.
24. Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 21, 22 e 23, per il conferimento in discarica dei rifiuti devono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
- 24.1. tutti i rifiuti devono avere caratteristiche chimico – fisiche tali da non sviluppare gas, vapori, polveri o odori molesti o pericolosi;
- 24.2. in particolare i fanghi non dovranno provenire da trattamento biologico o da trattamenti misti e devono essere conferiti allo stato palabile;
- 24.3. per i rifiuti prodotti da processi termici (categoria 10 dell'elenco europeo dei codici E.E.R.) e per i rifiuti prodotti da incenerimento o pirolisi in impianti di trattamento (sottocategoria 19.01 dell'elenco europeo dei codici E.E.R.) è indispensabile prevedere la determinazione di diossine e furani in fase di caratterizzazione del rifiuto da parte del produttore secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 36/2003. La dispensa da tale obbligo per tutti i rimanenti codici non autorizza comunque il gestore a conferire rifiuti contenenti diossine e furani oltre il limite consentito dalla norma;
- 24.4. i rifiuti con codice E.E.R. relativo a miscugli, provenienti da una mera attività di miscelazione degli stessi, potranno essere conferiti in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari, che devono essere già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa prima della miscelazione. Fra i rifiuti originari, poi miscelati, non ci dovranno essere rifiuti costituiti da ulteriori miscugli oppure anche di questi si dovrà dare evidenza della loro conformità ai criteri di ammissibilità della discarica;
- 24.5. ogni carico di rifiuti proveniente da processi di inertizzazione o da altro trattamento può essere ammesso in discarica solo se accompagnato da una scheda tecnica che riporti le informazioni generali atte ad accertare che il singolo carico sia stato effettivamente sottoposto ad uno specifico trattamento in impianto dedicato ed a verificare altresì la corretta corrispondenza del codice EER adottato con il processo produttivo di provenienza, intendendo per quest'ultimo il processo che ha generato lo specifico codice 19;
- 24.6. i rifiuti pericolosi corrispondenti ai codici autorizzati devono risultare classificabili come pericolosi unicamente per presenza di sostanze inorganiche che possono essere rilevate nel test di eluizione, che costituisce il test di verifica primario all'ammissibilità nella discarica.
25. I rifiuti in ingresso alla discarica devono essere sottoposti a caratterizzazione di base da parte del produttore dei rifiuti secondo le previsioni dell'Art. 7-bis del D.Lgs. n. 36/2003.
- Il Gestore è tenuto ad acquisire la documentazione relativa alla caratterizzazione di base dei rifiuti fatta dal Produttore ed effettuare le verifiche di conformità sui rifiuti in ingresso secondo le previsioni dell'Art. 7-ter del D.lgs. n. 152/2006;
26. Ove non diversamente specificato nel PMC, per i rifiuti regolarmente generati le verifiche analitiche di conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità previsti dalla norma, successive alla prima, devono essere effettuate almeno ogni 1.000 m³ di rifiuti su un campione prelevato con criteri di casualità non conoscibile a priori dai produttori di rifiuti, da uno solo dei carichi in ingresso, e comunque con frequenza non superiore a 1 anno.

I rifiuti provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione devono essere considerati quali rifiuti non regolarmente generati e, quindi, soggetti a caratterizzazione analitica (da parte del produttore) per lotti funzionali chiusi per tipologia e quantità, ad eccezione dei casi in cui i suddetti impianti sono dotati di linee dedicate e/o apposite procedure finalizzate al trattamento degli stessi rifiuti in ingresso nelle medesime proporzioni e con i medesimi additivi. Nel caso di rifiuti non generati regolarmente il Gestore dovrà in ogni caso effettuare verifiche analitiche aggiuntive tramite il prelievo di appositi

campioni, con proprio personale o laboratorio terzo incaricato, relativamente a due carichi (scelti con criteri di casualità) per ogni lotto funzionale conferito in discarica di dimensioni ≥ 1.000 Mg. Per lotti di dimensioni ≤ 1.000 Mg deve essere prevista l'effettuazione della verifica analitica su un campione prelevato, con criteri di casualità, da uno solo dei carichi in ingresso costituenti il lotto. Il criterio di scelta casuale dei campioni non deve essere conoscibile a priori dai conferitori di rifiuti.

Qualora il Gestore riscontri nell'ambito delle verifiche analitiche di conformità di propria competenza variazioni significative dei parametri oggetto di caratterizzazione, lo stesso è tenuto a darne comunicazione al produttore ed agli Enti di controllo territorialmente competenti. Nel caso in cui tali variazioni riguardino i parametri critici oggetto di caratterizzazione, tali da comportare il superamento dei limiti di accettabilità degli stessi parametri in discarica, oltre al necessario respingimento del carico interessato con comunicazione agli Enti di controllo, il Gestore è tenuto ad analizzare in discarica ciascun carico conferito successivamente dal produttore interessato per almeno 10 carichi consecutivi in modo, tra l'altro, da garantirne senza incertezze la conformità ai limiti di accettabilità, nonché al fine di confermare o rigettare l'ipotesi di rifiuto regolarmente generato avanzata dal produttore;

27. Nell'ambito dell'effettuazione della Caratterizzazione di Base e della Verifica di Conformità, di cui al precedente punto 26 e del PMC approvato, nelle more della definizione a livello nazionale di specifici criteri omogenei di valutazione relativamente ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili in discarica, devono essere effettuate:

- 27.1. la determinazione analitica dell'ANC nell'intervallo di pH previsto dalle metodiche UNI/CEN 14997 o 14429 (dal pH naturale del rifiuto al pH 2);
- 27.2. le prove geotecniche proposte con la nota del 27 novembre 2015 per la valutazione della capacità di carico e della stabilità fisica dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi granulari.

Per i rifiuti regolarmente generati la frequenza delle suddette verifiche sarà annuale, all'atto dell'omologazione del rifiuto (per ciascun produttore e per ciascun codice CER). Gli esiti delle medesime verifiche dovranno essere conservati presso l'impianto, unitamente a valutazioni di commento dei risultati effettuate dal responsabile tecnico della discarica ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità. Tali esiti dovranno essere altresì riportati nei report tecnici periodici previsti dal PMC.

Per quanto riguarda i rifiuti non regolarmente generati, la determinazione di ANC e prove geotecniche deve necessariamente essere effettuata per ogni lotto in uscita dall'impianto di trattamento;

28. la verifica della non putrescibilità dei rifiuti conferiti dovrà essere effettuata secondo i criteri previsti dalla D.G.R. n. 2254 dell'8 agosto 2008 con le modalità individuate nel PMC approvato.

F. Gestione della discarica

29. La gestione delle attività di discarica in fase operativa e post operativa dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dai piani di gestione operativa e post operativa presentati con l'istanza del 24.09.2020, non in contrasto con quanto previsto dal PMC di cui al successivo paragrafo K; la gestione post-operativa dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni - ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 - a partire dalla data di approvazione da parte dell'Autorità competente della chiusura della discarica.

30. La discarica dovrà essere gestita conformemente a quanto previsto dall'articolo 177 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 30.1. le fasi di riempimento dovranno procedere per celle di ampiezza tale che siano tecnicamente ed economicamente asportabili nel caso di conferimento di rifiuti non conformi; l'asportazione di tali rifiuti dovrà avvenire in conformità all'apposito piano di asportazione contenuto nel PGO approvato e con le modalità previste dal PMC;
- 30.2. nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l'allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore;
- 30.3. si dovrà procedere al conferimento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;
- 30.4. il Gestore deve adoperarsi per ridurre il più possibile il trasporto eolico dei rifiuti;

- 30.5. le porzioni di discarica colmate in attesa della ricomposizione definitive, nonché – in caso di prolungati periodi di inattività – quelle occupate da rifiuti ancora scoperti devono essere coperte provvisoriamente tramite appositi teli o tramite altri mezzi ritenuti idonei allo scopo di ridurre la formazione di percolato;
- 30.6. il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30°;
- 30.7. lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità;
- 30.8. la viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica;
- 30.9. dovranno essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro;
- 30.10. la sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente dovranno essere garantite in ogni fase della gestione;
- 30.11. dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza;
- 30.12. l'area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato;
- 30.13. le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l'accumulo in discarica di percolato; in ogni caso le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento;
- 30.14. la viabilità interna di accesso ai lotti in gestione ed alle cisterne per la raccolta del percolato dovrà essere mantenuta pavimentata con materiale che la renda impermeabile e realizzata ai fini della corretta regimazione delle acque piovane. Dovranno essere mantenute pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti;
- 30.15. i mezzi in uscita dalla discarica dovranno essere di portata conforme ai limiti imposti sulla viabilità utilizzata. Per i mezzi che accedono alla discarica la ditta dovrà avere comunicato preventivamente ai conferitori i limiti imposti sulla viabilità esterna utilizzata adiacente alla discarica stessa;
- 30.16. l'emungimento del percolato deve essere costante ed il battente dovrà essere mantenuto al livello minimo compatibile con le pompe esistenti, e comunque non deve superare i 50 cm dal fondo della discarica, al netto del franco necessario al corretto funzionamento delle pompe sommerse valutato in 55 cm. In caso di eventi meteorologici di particolare intensità il ripristino del livello sopraindicato dovrà essere raggiunto nelle 48 ore successive al termine dell'evento. In alcun caso dovrà essere superato il battente di 1 m dal fondo della discarica, sempre al netto del franco di cui sopra;
- 30.17. ai fini del corretto avvio a smaltimento del percolato prodotto, il Gestore è tenuto a caratterizzare lo stesso anche con riferimento alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), secondo quanto previsto dalla Circolare regionale n. 477961 del 15.11.2017.

G. Gestione impianto di inertizzazione

31. I rifiuti conferibili all'impianto di inertizzazione sono quelli individuati dai codici EER a sei cifre riportati in **Allegato A2** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. I rifiuti in uscita dall'impianto di inertizzazione potranno essere avviati nell'adiacente discarica, nel rispetto delle prescrizioni del presente allegato, ovvero ad altre discariche autorizzate;
32. Lo stoccaggio dei rifiuti e le operazioni di raggruppamento e trattamento devono avvenire esclusivamente all'interno del capannone e dovrà avvenire rigorosamente come indicato nel progetto approvato, come di seguito indicato:
 - 32.1. rifiuti sfusi non pulverulenti nei box interrati;
 - 32.2. rifiuti sfusi pulverulenti nei silos previsti dal progetto;
 - 32.3. rifiuti in uscita dal trattamento nelle apposite baie di maturazione.

Tutte le strutture destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere delimitate, contrassegnate e numerate al fine di renderne noto il contenuto.

33. La distribuzione del materiale all'interno del capannone deve sempre consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi.
34. I rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 365 giorni, salvo casi eccezionali che devono essere comunicati tempestivamente all'autorità competente.
35. L'idoneità del trattamento, ivi compresa la possibilità di miscelazione di diverse partite di rifiuti, dovrà essere accertata preliminarmente dal responsabile tecnico sulla scorta di adeguate e documentate verifiche analitiche e valutazioni tecniche. Tali verifiche dovranno in particolare garantire che le operazioni effettuate avvengano nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, non provochino emissioni o reazioni chimiche incontrollabili e potenzialmente dannose per la salute della popolazione o dell'ambiente, non producano pericoli di incendio e/o esplosioni. E' in ogni caso vietato il conferimento di rifiuti caratterizzati da proprietà piroforiche. E' altresì vietato il trattamento congiunto di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, fatti salvi i seguenti casi:
 - 35.1. qualora i rifiuti non pericolosi siano aggiunti alla miscela da stabilizzare (anche parzialmente) in sostituzione di additivi (reagenti, leganti, modificatori, etc.). In questi casi i rifiuti non pericolosi devono essere già conformi ai limiti di accettabilità sull'eluato dell'impianto di destino;
 - 35.2. qualora i rifiuti non pericolosi e quelli pericolosi abbiano gli inquinanti critici (cioè i composti che rendono pericolosi i rifiuti, ovvero i contaminanti per i quali non sono rispettati i criteri di accettabilità sul tal quale o sull'eluato dell'impianto di destino prefissato) sensibili alla medesima ricetta. In questi casi il trattamento dovrà in ogni caso generare un rifiuto non pericoloso per stabilizzazione.
36. Le attività di miscelazione preliminare effettuate in impianto, sia quelle effettuate nelle medesime piazzole di stoccaggio, sia quelle effettuate nella fossa di pre-miscelazione/omogeneizzazione dedicata, devono essere finalizzate unicamente alla preparazione della miscela da avviare alla sezione di inertizzazione per un miglioramento dello stesso processo, e delle relative condizioni di sicurezza, rispetto al trattamento della singola partita di rifiuto in ingresso. Dovrà essere inoltre evitata ogni operazione mirata alla mera diluizione di contaminanti così come previsto dall'art. 6, co. 3 del D. Lgs. n. 36/2003. I rifiuti provenienti da operazioni di miscelazione effettuate in altri impianti potranno essere ammessi alle operazioni di inertizzazione solo se rispettano il medesimo criterio di cui sopra: a tal fine il Gestore è tenuto ad acquisire dal produttore dettagliate informazioni sulle miscele conferite, comprensive dei codici EER che le hanno generate e delle pertinenti informazioni analitiche sia relativamente al test di cessione sia relativamente alle eventuali caratteristiche di pericolo.
37. L'appartenenza di rifiuti diversi ad una singola ricetta non deve essere legata solamente al quantitativo di reagenti necessario al trattamento, ma soprattutto alle caratteristiche dei medesimi rifiuti tenendo conto nella loro caratterizzazione anche dei processi che li hanno generati; i contaminanti contenuti in concentrazioni rilevanti in ciascuno dei rifiuti che compongono la miscela da inertizzare devono essere sensibili al trattamento.
38. Deve essere garantita la rintracciabilità dei rifiuti lungo l'intera filiera di trattamento al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione del rifiuto in uscita dalla sezione di inertizzazione. Pertanto, devono risultare sempre individuabili - sulla base delle registrazioni effettuate - le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati alle operazioni di miscelazione e trattamento autorizzate.
39. I rifiuti in uscita dal trattamento di inertizzazione dovranno essere adeguatamente caratterizzati al fine della corretta identificazione e del regolare invio a smaltimento. La classificazione dei rifiuti in uscita e l'attribuzione del relativo codice EER dovrà essere effettuata ai sensi della Decisione 2014/955/UE tenuto conto anche delle informazioni riportate nelle apposite Schede Operative di Trattamento previste dal PMC e, comunque, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - 39.1. stabilizzazione di rifiuti pericolosi che non hanno inquinanti critici nell'eluato: il rifiuto in uscita potrà essere non pericoloso CER 190305, qualora tutti i componenti pericolosi siano stati trasformati in non pericolosi. Il rifiuto continuerà ad essere pericoloso CER 190304* se tra i componenti pericolosi dei rifiuti in ingresso comparivano composti per i quali il trattamento non può conseguire la trasformazione in componenti non pericolosi;
 - 39.2. immobilizzazione (o solidificazione) di rifiuti pericolosi che hanno inquinanti critici anche nell'eluato: il rifiuto in uscita continuerà ad essere pericoloso CER 190304* (190306* in caso di solidificazione);
 - 39.3. stabilizzazione ed immobilizzazione di rifiuti pericolosi che hanno inquinanti critici anche nell'eluato: il rifiuto in uscita potrà essere non pericoloso CER 190305, qualora tutti i componenti pericolosi siano stati trasformati in non pericolosi. Il rifiuto continuerà ad essere pericoloso CER 190304* se tra i

componenti pericolosi dei rifiuti in ingresso comparivano composti per i quali il trattamento non può conseguire la trasformazione in componenti non pericolosi;

- 39.4. stabilizzazione ed immobilizzazione di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi che hanno inquinanti critici nell'eluato sensibili alla medesima ricetta: il rifiuto in uscita sarà non pericoloso CER 190305;
- 39.5. immobilizzazione (o solidificazione) di rifiuti non pericolosi che hanno inquinanti critici nell'eluato: il rifiuto in uscita continuerà ad essere non pericoloso CER 190305 (190307 in caso di solidificazione);

In tutti i casi in cui non siano raggiunte le finalità prefissate del trattamento, il lotto in uscita deve essere considerato come lotto non conforme e segnalato con apposita cartellonistica. Lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una specifica ed ulteriore scheda nella quale siano esplicitate le possibili cause della non conformità e le conseguenti azioni correttive che si intendono adottare.

40. La caratterizzazione deve sempre comprendere un'analisi sul tal quale ed un test di cessione. Le frequenze dell'analisi di caratterizzazione sono quelle riportate al successivo punto 41. Nel caso di rifiuti pericolosi in uscita dal trattamento dovranno essere inoltre eseguite, per ogni lotto omogeneo (ovvero per ogni rifiuto in uscita qualora non siano rispettate le condizioni per la generazione del lotto omogeneo) la determinazione dell'ANC e le prove geotecniche già proposte dal Gestore con nota del 27 novembre 2015; gli esiti di dette verifiche dovranno essere conservati presso l'impianto, unitamente a valutazioni di commento dei risultati effettuate dal responsabile tecnico della discarica ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità. Tali esiti dovranno essere altresì riportati nei report tecnici periodici previsti dal PMC;
41. Nel caso di rifiuti solidificati (190306* o 190307) dovranno essere altresì effettuate sui rifiuti in uscita idonee prove geotecniche atte a verificare il raggiungimento dei requisiti di bassa permeabilità e porosità: qualora il Gestore intenda perseguire tale finalità è tenuto a presentare a tutti gli Enti interessati apposita proposta operativa comprensiva delle tipologie e dei quantitativi di leganti che intende utilizzare, nonché delle specifiche prove geotecniche di verifica con i relativi standard prestazionali previsti;
42. In fase di campionamento ed analisi dei rifiuti in uscita dall'impianto, si considera lotto omogeneo quello risultante da un processo di trattamento che sia stato effettuato applicando la medesima ricetta su miscele costituite dalla stessa combinazione di rifiuti in ingresso alla linea di inertizzazione, ovvero sia miscele costituite in percentuali costanti dagli stessi rifiuti (stessi CER e stessi produttori) e dagli stessi additivi, anche qualora lo stesso processo sia eseguito ripetutamente. In tali condizioni l'analisi di caratterizzazione sui rifiuti in uscita dal trattamento di inertizzazione potrà essere fatta ogni 1.000 m³ e, comunque, almeno 1 volta l'anno; diversamente dovrà essere effettuata un'analisi per ogni singolo rifiuto in uscita dalla sezione di inertizzazione.

H. Emissioni in atmosfera

43. I punti di emissione in atmosfera, come individuati nella pertinente tavola richiamata al precedente Punto 5, in funzione dello stato di avanzamento del progetto, sono di seguito identificati:

Sigla Camino	Altezza dal suolo (m)	Sezione uscita (m ²)	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistema di trattamento	Monitoraggio in continuo emissioni
Biofiltro	1,4	640	- Impianto di inertizzazione - Gas di discarica (BOC)	1° stadio: scrubber (2 sistemi in parallelo su due linee) 2° stadio: Biofiltro ¹	NO
Sfiati silos stoccaggio rifiuti/chemicals polverulenti (E15-E18) #	-	-	- stoccaggio chemicals - stoccaggio rifiuti polverulenti	Filtri a maniche	NO
Sfiati serbatoi percolato (E1-E14) #	-	-	Stoccaggio percolato di discarica	Filtri a carbone attivo	NO
Sfiati gas di discarica BOIS (B1-B55) * #	-	-	Gas di discarica (BOIS)	Biofiltro	NO

¹ Il Gas di discarica con sistema BOC viene inviato direttamente a cella dedicata del Biofiltro e non passa per il primo stadio di trattamento scrubber

Sigla Camino	Altezza dal suolo (m)	Sezione uscita (m ²)	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistema di trattamento	Monitoraggio in continuo emissioni
Sfiati gas di discarica Libera Emissione (L1-L55) * #	-	-	Gas di discarica	NO	NO

* Punti di emissione da definire di volta in volta sulla base del monitoraggio della produzione di metano come meglio specificato al Punto 47

Emissioni da considerare come diffuse

44. il sistema di captazione ed abbattimento delle emissioni che recapita al punto di emissione “Biofiltro” deve essere tenuto costantemente in funzione in fase di lavorazione o di movimentazione di rifiuti nell’impianto di inertizzazione.
45. Il Gestore è tenuto ad attivare il sistema di trattamento dell’aria a servizio dell’impianto di inertizzazione che recapita al punto di emissione “*Biofiltro*” così come descritto in progetto e qualunque interruzione nell’esercizio di tale sistema, per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria), deve comportare la fermata dell’esercizio dell’impianto di inertizzazione, il quale potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza dello stesso sistema di trattamento.
46. con riferimento al punto di emissione “*Biofiltro*” dovranno essere rispettati i seguenti limiti di emissione degli inquinanti:
- 46.1. Polveri 5 mg/Nm³
- 46.2. Concentrazione odori 300 ou_E/m³
47. Si conferma l’autorizzazione alla realizzazione/implementazione di un sistema di trattamento del biogas prodotto dalla discarica basato sulla tecnica dell’ossidazione biologica mediante modulo filtrante centralizzato (BOC, vedi Punto 43), ovvero ad unità filtranti singole da realizzare all’interno delle teste dei singoli pozzi di esalazione e monitoraggio del biogas (Biowindows o BOIS), di cui al progetto progetto datato marzo 2022 assunto al prot.n. 141417 data 28/03/2022, con le seguenti ulteriori prescrizioni:
- 47.1. il valore di riferimento per poter attivare il sistema tipo biofiltrazione in situ (BOIS) o per passare da biofiltrazione centralizzata (BOC) a biofiltrazione in situ (BOIS o biowindows) proposto dalla Ditta va normalizzato all’unità di superficie di influenza del singolo pozzo per motivi di omogeneità con quanto previsto dal D. Lgs. 36/2003 (così come modificato dal D. Lgs. 121/20). Quindi lo stesso deve intendersi sostituito col valore di 0,00026 Nm³/h/m² (produzione di metano);
- 47.2. il valore di riferimento, per consentire la libera esalazione del biogas, deve assumersi pari a quello desunto dalla DGRV 995/2000, opportunamente normalizzato – per quanto sopra - all’unità di superficie di influenza del singolo pozzo e, pertanto, pari a 0,00004 Nm³/h/m² (produzione di metano);
- 47.3. i monitoraggi sui singoli pozzi di estrazione/esalazione sono quelli definiti dal PMC approvato;
- 47.4. la frequenza di monitoraggio dei pozzi di emissione del gas di discarica sono definiti nel PMC approvato; la riduzione della frequenza di monitoraggio potrà essere assentita, su specifica istanza da parte del Gestore, a seguito della valutazione da parte degli Enti di una specifica relazione di monitoraggio, in cui siano evidenziati sia gli andamenti complessivi che quelli puntuali di ogni pozzo (anche sotto forma di trend mensile) e da cui si possa evincere se risultano ancora pozzi instabili o con concentrazioni tali da richiedere un monitoraggio più o meno frequente in base alla specifica fase in corso.
48. Gli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera devono essere gestiti secondo le seguenti ulteriori prescrizioni:
- 48.1. *Biofiltro*: il Gestore è tenuto ad implementare periodiche verifiche (a cadenza semestrale), finalizzate a valutare se si siano prodotte corsie preferenziali, ad esempio effettuando misurazioni di velocità sulla superficie scoperta del biofiltro tramite cappa statica. In caso di rilevazione di differenze significative sulla superficie la biomassa filtrante dovrà essere rimescolata in modo da interrompere le corsie preferenziali e ripristinare una filtrazione omogenea sull’intero plenum;

- 48.2. *Sfiati silos rifiuti/chemicals polverulenti*: il Gestore è tenuto a provvedere alla regolare manutenzione/sostituzione dei filtri a maniche secondo le previsioni delle schede tecniche degli stessi e provvedere loro tempestiva sostituzione in caso di danneggiamento;
- 48.3. *Sfiati Serbatoi Percolato*: il Gestore è tenuto a provvedere alla regolare manutenzione/sostituzione dei filtri a carbone attivo installati sugli sfiati dei serbatoi di stoccaggio del percolato di discarica secondo le previsioni delle schede tecniche degli stessi, provvedendo alla loro tempestiva sostituzione in caso di danneggiamento;

Degli interventi di controllo e manutenzione sopra descritti deve essere mantenuta traccia nel quaderno di registrazione dei controlli di esercizio di cui all'Art. 28, comma 2 della L.R. n. 3/2000.

49. il monitoraggio delle emissioni in atmosfera deve essere effettuato con le modalità e le frequenze indicate nel PMC approvato.

I. Emissioni in acqua

50. I punti di scarico sono quelli di seguito elencati ed individuati nella nella pertinente tavola richiamata al precedente Punto 5:

Sigla Scarico	Coordinate (UTM (WGS84))	Tipo di acque convogliate	Sistema di trattamento	Per acque meteoriche Superficie relativa (m ²)	Corpo recettore	Monitoraggio in continuo
S1	661899,60 E 5024854,65 N	- Acque di seconda pioggia - Porzione di discarica esaurita (zona sud-est)	nessuno		Fossa Fontana	NO
S2	661698,36 E 5024989,99 N	- Acque di seconda pioggia - Porzione di discarica esaurita (zona sudovest)	nessuno		Fossa Fontana	NO
S3	-	- Acque di seconda pioggia - Porzione di discarica esaurita (zona nord)	nessuno		Trincea Drenante	NO
S4	661715,73 E 5024909,55 N	Acque di seconda pioggia provenienti dall'area piazzale e tutte le acque meteoriche ricadenti sul parcheggio esterno dell'ampliamento 2009	nessuno		Fossa Fontana	NO
Sc	661910,88 E 5024887,50 N	Servizi igienici e con vasca settica (pozzo perdente) tipo Imhoff	Vasca IMHOF	-	Pozzo perdente	NO

51. Al fine di verificare nel tempo la qualità delle acque meteoriche afferenti allo scarico in corpo idrico superficiale (Fossa Fontana), le acque di seconda pioggia e di dilavamento meteorico delle aree non separate provenienti dal piazzale interno e dal parcheggio (S4), devono essere sottoposte a monitoraggio periodico come previsto dal PMC, mediante analisi eseguite su campioni prelevati in appositi pozzetti prima dell'immissione nella Fossa Fontana;
52. Al fine di verificare nel tempo la qualità delle acque meteoriche di dilavamento della copertura (anche provvisoria) della discarica, dovranno essere inoltre effettuate, con le modalità previste dal PMC, su campioni prelevati in appositi pozzetti prima dell'immissione nella Fossa Fontana (S1 e S2), ovvero nella trincea drenante a nord – est della discarica (S3), apposite analisi chimiche;
53. In caso di superamento anche di un solo limite di riferimento, individuato in Tab. 3 (scarichi in acque superficiali) per i punti di emissione S1, S2 e S4, e Tab 4 (acque che recapitano sul suolo) dell'All. 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/2006 per il punto di emissione S3 e, e i valori di performance individuati nel parere ISS di cui alla nota n. 9818 del 06.04.2016 per quanto riguarda i PFAS, per due analisi consecutive, il gestore dovrà presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni una relazione comprensiva delle possibili cause di quanto riscontrato e della proposta di eventuali azioni conseguenti (es. convogliamento di dette acque ai serbatoi di raccolta del percolato per l'invio come rifiuti ad idonei impianti di trattamento, implementazione di un sistema di trattamento in situ specifico per il/i parametri oggetto di superamento). Qualora dovesse rendersi necessario un trattamento di tali acque meteoriche, lo scarico delle stesse dovrà essere autorizzato e

ricompreso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale secondo quanto previsto dal Piano di Tutela della Acque della Regione del Veneto.

54. Le acque meteoriche devono essere opportunamente regimate ai fini di evitare l'accumulo in discarica di percolato; in ogni caso le eventuali acque meteoriche e di percolazione che dovessero accumularsi andranno allontanate in tempi brevi e trattate, se necessario, in idonei impianti di trattamento.
55. La viabilità interna di accesso ai lotti in gestione ed alle cisterne per la raccolta del percolato dovrà essere mantenuta pavimentata con materiale che la renda impermeabile e realizzata in modo da garantire la corretta regimazione delle acque piovane. Dovranno essere mantenute pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.
56. Il Gestore è tenuto ad assicurare, con riferimento allo scarico sul suolo delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'installazione (Sc), la periodica manutenzione e pulizia della vasca Imhoff e dei manufatti in modo da garantirne il corretto funzionamento.

J. Rumore

57. I valori limite in materia di inquinamento acustico dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Zevio (VR).

K. Controlli e monitoraggi ambientali

58. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il Gestore dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC Rev. 11 datato febbraio 2024, trasmesso con nota del 7/02/2024, assunta al prot. n. 70873 del 9/02/2024, come integrato, relativamente ai Capitoli nn. 2, 4 e 5, con la Rev. 11a datata marzo 2024, allegato alla nota trasmessa a mezzo PEC in data 19/03/2024 e assunta al prot. n. 142162 in data 20/03/2024), con le seguenti correzioni al paragrafo 6 del capitolo 5:
 - 58.1. per il punto di misura "*Testa pozzo alla connessione a BOC*", alla voce "*Frequenza*" deve essere aggiunto "*Per i primi 2 anni, analisi mensile sui pozzi aventi produzione significativa di metano, a rotazione (1 per lotto)*";
 - 58.2. per il punto di misura "*Ingresso e Uscita BOC (Biofiltro)*", alla voce "*Frequenza*" deve essere aggiunto "*Per i primi 2 anni, analisi mensile*".

Le correzioni di cui sopra andranno recepite nella prima modifica/aggiornamento del capitolo 5 del PMC.

59. Il Gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto e alla Provincia di Verona ad ARPAV ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere di ARPAV.
60. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del soggetto responsabile dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
61. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore – le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.
62. Con periodicità almeno annuale, entro il 28 di febbraio dell'anno successivo, e durante le fasi di gestione operativa e post-operativa, il gestore deve provvedere ad inviare a Regione, Provincia ed ARPAV una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali i tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, i risultati del programma di sorveglianza ed i controlli effettuati, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/03. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteoroclimatici per eseguire un bilancio idrico del percolato.
63. Il gestore dovrà inoltre presentare alla Provincia di Verona e ad ARPAV, trimestralmente ed entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre, un quadro riepilogativo dei quantitativi di rifiuti conferiti suddivisi per codici e per lotto, per provenienza regionale ed extraregionale (ai fini del controllo sull'ecotassa e sul rispetto delle priorità stabilite dalla LR n. 45/2019).

L. Disposizioni finali

64. Venga adottato il solo percorso B (indicato nell'elaborato R01.1 - Studio di Impatto Ambientale datato settembre 2020 cod. 2601_4305_E01.1_rev0_SIA) quale unico percorso d'accesso/uscita all'impianto.
65. Il Gestore è tenuto a programmare gli arrivi e le partenze dei mezzi di conferimento/allontanamento rifiuti e materiali di ingegneria nel rispetto del numero massimo previsto dallo scenario critico del SIA allegato al

progetto presentato con l'istanza del 24.09.2020 e valutato dal Comitato regionale VIA in data 16.06.2021, pari a 52 mezzi/giorno che corrispondono a 104 transiti/giorno.

66. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia, ARPAV e al Comune di Zevio, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
67. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, il gestore dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

della discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile – e impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicati in comune di Zevio (VR) in Via Ca' Bianca 16

ELENCO CODICI EER RIFIUTI AUTORIZZATI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA

(Punto 18 dell'Allegato A)

EER	Descrizione EER	DISCARICA		Note
		Operazioni D15, D1	Operazioni R13, R5	
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI			
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi			
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X	
01 04 09	scarti di sabbia e argilla		X	
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI			
10 01	rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)			
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14		X	
10 02	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio			
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie		X	
10 02 02	scorie non trattate		X	
10 06	rifiuti della metallurgia termica del rame			
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria		X	
10 07	rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino			

EER	Descrizione EER	DISCARICA		Note
		Operazioni D15, D1	Operazioni R13, R5	
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria		X	
10 09	rifiuti della fusione di materiali ferrosi			
10 09 03	scorie di fusione		X	
10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro			
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11		X	
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione			
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		X	
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)			
17 01	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche			
17 01 01	cemento		X	
17 01 02	mattoni		X	
17 01 03	mattonelle e ceramiche		X	
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		X	
17 02	legno, vetro e plastica			
17 02 02	vetro		X	
17 05	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio			
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X	a)
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		X	
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione			
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		X	
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE			
19 01	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti			
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X		
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X		
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X		
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X		
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X		
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)			
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X		
19 02 04*	19 02 04* Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X		
19 02 05*	19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X		
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X		
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati			

EER	Descrizione EER	DISCARICA		Note
		Operazioni D15, D1	Operazioni R13, R5	
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	X		
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X		
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X		
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X		
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti			
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	X		b)
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	X		b)
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X		b)
19 10	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo			
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	X		
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	X		
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	X		
19 11	rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio			
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X		
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti			
19 12 01	carta e cartone	X		
19 12 02	metalli ferrosi	X		
19 12 03	metalli non ferrosi	X		
19 12 04	plastica e gomma	X		
19 12 05	vetro	X		
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X		
19 12 08	prodotti tessili	X		
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X		
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	X		
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X		
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda			
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X		c)
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X		c)
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose	X		c)
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X		c)

EER	Descrizione EER	DISCARICA		Note
		Operazioni D15, D1	Operazioni R13, R5	
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X		c)

- a) in D15 ed in D1 limitatamente ai rifiuti prodotti da Inerteco che deriveranno dalla rimozione dei terreni con materiali antropici rinvenuti nell' area posta ad est della discarica e nell'ambito della fascia di asservimento (pari a 12 m rispetto all'asse) del metanodotto SNAM Mestre-Cremona
- b) solo se provenienti dal trattamento di rifiuti
- c) solo se prodotti da operazioni di trattamento (come definite dall'art. 2, co. 1, lett. h del D.Lgs. 36/2003) di terreni contaminati o acque di falda contaminate



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

della discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile – e impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicati in comune di Zevio (VR) in Via Ca' Bianca 16

ELENCO CODICI EER RIFIUTI AUTORIZZATI AL CONFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI INERTIZZAZIONE

(Punto 31 dell'Allegato A)

Le Operazioni di smaltimento D15 e D9 sono autorizzate per tutti i rifiuti dell'elenco.

Le operazioni di recupero R13 e R12 sono autorizzate solo sui codici EER indicati.

<i>EER</i>	<i>Descrizione EER</i>	<i>Note</i>
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI	
01.03	Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	
01.03.07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	
01.03.08	polvere e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07	
01.03.09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07	
01.04	Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	
01.04.07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	
01.04.08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	
01.04.09	scarti di ghiaia e argilla	

<i>EER</i>	<i>Descrizione EER</i>	<i>Note</i>
01.04.10	polvere e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	
01.04.11	rifiuti dalla lavorazione di potassa e salemma, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	
01.04.13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	
01.05	Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione	
01.05.04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	
01.05.05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	
01.05.06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	
01.05.07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 01.05.05 e 01.05.06	
01.05.08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 01.05.05 e 01.05.06	
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI	
03.03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	
03.03.09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	a
03.03.11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03.03.10	a
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE	
04.01	Rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce	
04.01.06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	a
04.01.07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	a
04.01.08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	a
04.02	Rifiuti dell'industria tessile	
04.02.14*	Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	a
04.02.15	Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.14	a
04.02.16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	a
04.02.17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.16	a
04.02.19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	a
04.02.20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.19	a
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE	
05.01	Rifiuti della raffinazione del petrolio	
05.01.02*	fanghi da processi di dissalazione	
05.01.09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
05.01.10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05.01.09	
05.01.13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	
05.01.14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI	
06.03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici	
06.03.13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	
06.03.14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13	
06.03.15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	
06.03.16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06.03.15	

<i>EER</i>	<i>Descrizione EER</i>	<i>Note</i>
06.04	Rifiuti contenenti metalli diversi da quelli di cui alla voce 06.03	
06.04.03*	rifiuti contenenti arsenico	
06.04.04*	rifiuti contenenti mercurio	
06.04.05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	
06.05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
06.05.02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
06.05.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06.05.02	
06.07	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni	
06.07.03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	
06.11	Rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti	
06.11.01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio	
06.13	Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti	
06.13.02*	carbone attivato esaurito (tranne 06.07.02)	
06.13.03	nerofumo	
06.13.05*	fuliggine	
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI	
07.01	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base	
07.01.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	a
07.01.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.01.11	a
07.02	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	
07.02.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	a
07.02.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.11	a
07.03	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06.11)	
07.03.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	a
07.03.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.03.11	a
07.06	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detersivi, disinfettanti e cosmetici	
07.06.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	a
07.06.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11	a
07.07	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti	
07.07.11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	a
07.07.12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.07.11	a
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI, SMALTI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA	
08.01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici	
08.01.11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	

<i>EER</i>	<i>Descrizione EER</i>	<i>Note</i>
08.01.12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11	
08.01.13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08.01.14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08.01.13	
08.01.17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
08.01.18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08.01.13	
08.02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi i materiali ceramici)	
08.02.01	Polveri di scarto di rivestimenti	
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI	
10.01	Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)	
10.01.01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)	
10.01.02	ceneri leggere di carbone	
10.01.03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	
10.01.04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	
10.01.05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	
10.01.07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	
10.01.14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	
10.01.15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.14	
10.01.16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	
10.01.17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.16	
10.01.18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.01.19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10.01.05, 10.01.07 e 10.01.18	
10.01.20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
10.01.21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20	
10.01.24	sabbie di reattori a letto fluidizzato	
10.01.26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	
10.02	Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio	
10.02.01	rifiuti del trattamento delle scorie	
10.02.02	scorie non trattate	
10.02.07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	R13/R12 d
10.02.08	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.07	
10.02.10	scaglie di laminazione	
10.02.11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	R13/R12 d
10.02.12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.11	
10.02.13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.02.14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.13	
10.02.15	altri fanghi e residui di filtrazione	
10.03	Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio	

<i>EER</i>	<i>Descrizione EER</i>	<i>Note</i>
10.03.02	frammenti di anodi	
10.03.04*	scorie della produzione primaria	
10.03.05	rifiuti di allumina	
10.03.08*	scorie saline della produzione secondaria	
10.03.09*	scorie nere della produzione secondaria	
10.03.16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.03.15	
10.03.19*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	
10.03.20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.03.19	
10.03.21*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	
10.03.22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10.03.21	
10.03.23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.03.24	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.23	
10.03.25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.03.26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.25	
10.03.27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.03.28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.27	
10.03.29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	
10.03.30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.29	
10.04	Rifiuti della metallurgia termica del piombo	
10.04.01*	scorie della produzione primaria e secondaria	
10.04.02*	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	
10.04.03*	arsenato di calcio	
10.04.04*	polveri dei gas di combustione	
10.04.05*	altre polveri e particolato	
10.04.06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10.04.07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi	
10.04.09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.04.10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.04.09	
10.05	Rifiuti della metallurgia termica dello zinco	
10.05.01	scorie della produzione primaria e secondaria	
10.05.03*	polveri dei gas di combustione	
10.05.04	altre polveri e particolato	
10.05.05*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi	
10.05.06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10.05.08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.05.09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.05.08	
10.05.11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.05.10	
10.06	Rifiuti della metallurgia termica del rame	
10.06.01	scorie della produzione primaria e secondaria	
10.06.02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	

<i>EER</i>	<i>Descrizione EER</i>	<i>Note</i>
10.06.03*	polveri dei gas di combustione	
10.06.04	altre polveri e particolato	
10.06.06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10.06.07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10.06.09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.06.10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.06.09	
10.07	Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino	
10.07.01	scorie della produzione primaria e secondaria	
10.07.02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	
10.07.03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
10.07.04	altre polveri e particolato	
10.07.05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10.07.07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.07.08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.07.07	
10.08	Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi	
10.08.04	polveri e particolato	
10.08.08*	scorie salate della produzione primaria e secondaria	
10.08.09	altre scorie	
10.08.11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.08.10	
10.08.13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.12	
10.08.14	frammenti di anodi	
10.08.15*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	
10.08.16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.08.15	
10.08.17*	fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.08.18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.17	
10.08.19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
10.08.20	rifiuti prodotti dalle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.19	
10.09	Rifiuti della fusione di materiali ferrosi	
10.09.03	scorie di fusione	
10.09.05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
10.09.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05	
10.09.07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
10.09.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05	
10.09.09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	
10.09.10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10.09.09	
10.09.11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	
10.09.12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10.09.11	
10.09.13*	rifiuti di leganti contenenti sostanze pericolose	
10.09.14	rifiuti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10.09.13	
10.09.15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	
10.09.16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10.09.15	
10.10	Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi	
10.10.03	scorie di fusione	

<i>EER</i>	<i>Descrizione EER</i>	<i>Note</i>
10.10.05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
10.10.06	forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.05	
10.10.07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
10.10.08	forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.07	
10.10.09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	
10.10.10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.09	
10.10.11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	
10.10.12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10.10.11	
10.10.13*	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose	
10.10.14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10.10.13	
10.10.15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	
10.10.16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10.10.15	
10.11	Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro	
10.11.03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	
10.11.05	polveri e particolato	
10.11.09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	
10.11.10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10.11.09	
10.11.11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	
10.11.13*	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	
10.11.14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.13	
10.11.15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.11.16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.15	
10.11.17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.11.18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.17	
10.11.19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
10.11.20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.19	
10.12	Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	
10.12.01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	
10.12.03	polveri e particolato	
10.12.05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
10.12.08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
10.12.09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.12.10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.12.09	
10.12.11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	
10.12.12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10.12.11	
10.12.13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
10.13	Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce, gesso e manufatti di tali materiali	
10.13.01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	
10.13.04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	
10.13.06	polveri e particolato (eccetto quello delle voci 10.13.12 e 10.13.13)	
10.13.07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	

<i>EER</i>	<i>Descrizione EER</i>	<i>Note</i>
10.13.11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10	
10.13.12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
10.13.13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.13.12	
10.13.14	rifiuti e fanghi di cemento	
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA	
11.01	Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)	
11.01.08*	fanghi di fosfatazione	
11.01.09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	
11.01.10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.09	
11.01.13*	rifiuti di sgrassaggio, contenenti sostanze pericolose	
11.01.14	rifiuti di sgrassaggio, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.13	
11.01.16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	
11.01.98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	
11.02	Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi	
11.02.02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	
11.02.03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	
11.02.05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	
11.02.06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11.02.05	
11.02.07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	
11.05	Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo	
11.05.02	ceneri di zinco	
11.05.03*	rifiuti solido prodotti dal trattamento dei fumi	
11.05.04*	fondente esaurito	
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA	
12.01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	
12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	
12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi	
12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	
12.01.04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici	a
12.01.13	rifiuti di saldatura	
12.01.14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	
12.01.15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14	
12.01.16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	
12.01.17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16	
12.01.18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura), contenenti olio	
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)	
13.05	prodotti di separazione olio/acqua	
13.05.01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	
13.05.02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	

<i>EER</i>	<i>Descrizione EER</i>	<i>Note</i>
13.05.03*	fanghi da collettori	
13.05.08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	
13.08	rifiuti di oli non specificati altrimenti	
13.08.01*	fanghi ed emulsioni prodotti da processi di dissalazione	
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO	
16.03	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati	
16.03.03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	
16.03.04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03	
16.03.05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	a
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05	a
16.08	Catalizzatori esauriti	
16.08.01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)	
16.08.02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	
16.08.03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	
16.08.04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16.08.07)	
16.08.07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	
16.11	Scarti di rivestimenti e materiali refrattari	
16.11.01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	
16.11.02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01	
16.11.03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	
16.11.04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03	
16.11.05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	
16.11.06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05	
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)	
17.01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	
17.01.01	cemento	
17.01.02	mattoni	
17.01.03	mattonelle e ceramica	
17.01.06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06	
17.02	Legno, vetro e plastica	
17.02.01	legno	a
17.02.03	plastica	a
17.02.04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	a
17.04	Metalli (incluse le loro leghe)	
17.04.01	rame, bronzo, ottone	b

<i>EER</i>	<i>Descrizione EER</i>	<i>Note</i>
17.04.02	alluminio	b
17.04.03	piombo	b
17.04.04	zinco	b
17.04.05	ferro e acciaio	b
17.04.06	stagno	b
17.04.07	metalli misti	b
17.04.09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	b
17.05	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio	
17.05.03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	
17.05.04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	
17.05.05*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose	
17.05.06	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17.05.05	
17.05.07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	
17.05.08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07	
17.08	Materiali da costruzione a base di gesso	
17.08.01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	
17.09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	
17.09.01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	
17.09.03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (comprese i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE	
19.01	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti	
19.01.02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	
19.01.05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
19.01.07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	
19.01.10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	
19.01.11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	
19.01.12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11	
19.01.13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	
19.01.14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.13	
19.01.15*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	
19.01.16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.15	
19.01.17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	
19.01.18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19.01.17	
19.01.19	sabbie di reattori a letto fluidizzato	
19.02	Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)	
19.02.03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	
19.02.04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	
19.02.05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose	
19.02.06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19.02.05	
19.02.11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	
19.03	Rifiuti stabilizzati/solidificati	

<i>EER</i>	<i>Descrizione EER</i>	<i>Note</i>
19.03.04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	c
19.03.05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.04	c
19.04.02*	ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi	
19.04.03*	fase solida non vetrificata	
19.08	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti	
19.08.02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	
19.08.05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	a
19.08.06*	resine di scambio ionico saturate o esaurite	
19.08.07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	
19.08.08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana contenenti sostanze pericolose	
19.08.11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	a
19.08.12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11	a
19.08.13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	
19.08.14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13	
19.09	Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale	
19.09.01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	
19.09.02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	
19.09.03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	
19.09.04	carbone attivo esaurito	
19.09.05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	
19.09.06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	
19.10	Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione rifiuti contenenti metallo	
19.10.01	rifiuti di ferro e acciaio	
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi	
19.10.03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	
19.10.04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03	
19.10.05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	
19.10.06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19.10.05	
19.11	Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio	
19.11.01*	Filtri di argilla esauriti	
19.11.05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
19.11.06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19.11.05	
19.11.07*	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	
19.12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio, selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	
19.12.01	Carta e cartone	a
19.12.02	metalli ferrosi	b
19.12.03	metalli non ferrosi	b
19.12.04	Plastica e gomma	a
19.12.09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	

<i>EER</i>	<i>Descrizione EER</i>	<i>Note</i>
19.12.11*	altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	a
19.12.12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11	a
19.13	Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda	
19.13.01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	
19.13.02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01	
19.13.03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	
19.13.04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.03	
19.13.05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	
19.13.06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.05	
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
20.03	Altri rifiuti urbani	
20.03.03	rifiuti della pulizia delle strade	

Note:

- a) solo se non necessitano di specifici pre-trattamenti finalizzati a ridurre il contenuto di sostanze biodegradabili/organiche per renderli conformi ai criteri di accettabilità in discarica
- b) solo se sotto-forma di solidi polverulenti ed in presenza di inquinanti, sensibili al trattamento, in concentrazioni superiori ai limiti di accettabilità nell'eluato dell'impianto di destinazione finale
- c) solo se presentano – dopo il trattamento eseguito nell'impianto di provenienza - inquinanti, sensibili alle ricette di trattamento dell'impianto Inerteco, in concentrazioni superiori ai limiti di accettabilità dell'impianto di destinazione finale
- d) Rifiuti sui quali sono consentite le operazioni di messa in riserva R13 e di inertizzazione R12 finalizzate all'invio a deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o sale presso depositi sotterranei esteri autorizzati ad effettuare operazioni di recupero R5